



Tribunale di Cosenza

Sezione I Civile

R.G. 86-1/2023

Visto il proprio decreto del 16.10.2023, emesso a seguito di proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da Di Stefano Giuseppina;

vista l'istanza di correzione dell'errore materiale presentata in data 31.10.2023 dal gestore della crisi, avv. Adele Bedini, con la quale si è segnalata la necessità di correggere il periodo finale del predetto decreto, essendo stata indicata, quale gestore della crisi, per mero refuso, la dott.ssa Franca Varcasia anziché, per l'appunto, l'avv. **Adele Bedini**;

ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra e considerato che il decreto non è stato ancora pubblicato, provvedere a nuovo deposito del decreto, con la correzione della parte errata, segnalata dall'avv. Bedini;

PQM

Ha provveduto a nuovo deposito del decreto, emendato dell'errore di cui sopra.

Si comunichi alla parte ed al gestore della crisi.

Cosenza, 31.10.2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Francesca Familiari



**Tribunale Ordinario di Cosenza**

**Sezione I Civile**

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata Di Stefano Giuseppina, nata a Cosenza il 4.11.1976, ivi residente alla via Palatucci, 4;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte della professionista incaricata con funzioni di OCC, avv. Adele Bedini;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo la ricorrente residente nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che la medesima rientri nella qualifica di consumatore, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda, in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia<sup>1</sup>.

vista la relazione dell'OCC, completa dei seguenti dati:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> A tal proposito, si osserva che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla debitrice e dal figlio minore convivente Francesco Maria, nato il 22/04/2009. La ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa ma percepisce la pensione di reversibilità dalla morte del coniuge, di importo mensile pari ad € 954,00, comprensiva di quota per il minore ed è beneficiaria di assegno unico per il figlio minore di circa € 173,00. Le spese del nucleo familiare sono state dichiarate pari ad € 796,23 mensili.

<sup>2</sup> Le cause del sovraindebitamento sono collegate alla prematura ed improvvisa morte nell'anno 2014 del coniuge Caruso Romano, fonte principale di sostegno economico della famiglia. La debitrice, nel corso dell'audizione dinanzi al gestore della crisi, ha dichiarato "Vivo con mio figlio di 14 anni nella casa coniugale. Solo un anno dopo la morte di mio marito,

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita<sup>3</sup>;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC ha ritenuto, quanto meno in riferimento alle posizioni di Intesa Sanpaolo e Findomestic, che nel periodo dal 2015 in poi la concessione del credito era divenuta imprudente, cosicché i prestiti contratti ed evidenziati dai riferimenti 0X08044298555, 0X92018369283 per Intesa San Paolo e 20220752201383 e 20047243664703 di Findomestic Banca SpA sembrano aver violato quanto previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario;

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che la debitrice, per quanto attestato dal gestore della crisi, non risulta esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

constatato:

- che la proposta prevede il soddisfacimento integrale del creditore prededucibile, una soddisfazione del privilegiato ipotecario del 45% alla quale si aggiunge un ulteriore 10% per la parte non soddisfatta degradata al chirografo, una soddisfazione del creditore privilegiato del 20% alla quale si aggiunge un ulteriore 10% per la parte non soddisfatta degradata al chirografo e una soddisfazione dei chirografari nella misura del 10%, mediante la corresponsione di 68 rate mensili costanti di euro 200,00 oltre una rata da euro 186,98 al sesto anno ed il versamento di euro 59.414,58 al quarto anno (svincolo Buoni Postali euro 67.902,38 al netto della imposizione fiscale);

- che i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano di ristrutturazione del debito provvedendo al pagamento come segue:

---

*prematuramente scomparso nel 2014 all'età di 50 anni, ho appreso che sull'immobile gravava ipoteca iscritta per un debito personale contratto dal fratello di mio marito, Sig. Caruso Cesare, in particolare per mutuo concessogli in data 15 settembre 2009 da Banca del Sud SpA e per il quale mio marito aveva fornito a mia insaputa garanzia ipotecaria. Improvvisamente il Sig. Caruso Cesare ha iniziato a non pagare le rate del mutuo e la banca ha notificato il pignoramento immobiliare a me e a mio figlio minore. Non ho mai capito perché mio marito abbia consentito che venisse iscritta ipoteca sul nostro immobile per un debito del fratello visto che il fratello è benestante ed ha sempre goduto di una posizione economica e sociale notevole e non comprendo perché abbia interrotto i pagamenti del suo debito mettendo a rischio me e mio figlio".* Da quanto esposto, considerato che l'importo del mutuo contratto dal cognato della Di Stefano era di euro 100.000,00 da saldare in numero 180 rate mensili di euro 846,56 e che la pensione netta mensile della richiedente è di euro 954,00 (comprensiva di quota per il minore) oltre assegno unico di euro 173,00, la medesima non avrebbe mai potuto far fronte al pagamento della rata contratta dal cognato per evitare la procedura esecutiva. Oltretutto, dal 2014, oltre alla perdita del coniuge, la ricorrente ha dovuto affrontare ulteriori difficoltà in quanto al figlio minore è stata diagnosticata un disturbo del neurosviluppo ovvero, come attestato dagli specialisti "difficoltà attentivo comportamentali con ritardi evolutivi ed un disturbo della sfera emozionale". La patologia del figlio ha contribuito ad aumentare le spese familiari per le cure mediche, con conseguente ricorso a prestiti di natura chirografaria.

<sup>3</sup> A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.I., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

1) creditore ipotecario: Pop Npls Srl (Banca del Sud Spa) debito ereditario del fideiussore per mutuo garantito di terzi; totale residuo 123.129,37; offerta 62.180,33;

2) creditore privilegiato: ADER (Ente creditore Regione Calabria e oneri di riscossione); totale residuo € 347,74 per capitale ed € 14,60 per oneri di riscossione; pagamento parziale € 97,36 per capitale ed € 4,09 per oneri di riscossione;

3) creditore chirografario: condominio Via Frugiuele; totale residuo € 2172,04; pagamento parziale di € 217,20;

4) creditore chirografario: Intesa Sanpaolo. Prestiti personali; totale residuo € 52.668,00; pagamento parziale € 5266,80;

5) creditore chirografario: Findomestic Banca Spa-prestito personale; totale residuo € 3307,77; offerta € 330,78;

6) creditore chirografario: Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa); spese di giudizio/soccombenza nel giudizio totale residuo € 3530,47; offerta 10% € 353,05;

7) prededuzione compenso OCC: totale residuo € 4752,14; offerta € 4752,14 (100%);

- che la ricorrente propone di versare le somme in 69 mesi secondo le modalità indicate nella tabella che si si riporta di seguito: i primi 14 mesi, ovvero le rate da 1 a 14 di € 200,00 le prime 13 e di € 146,00 la 14<sup>a</sup> per le spese in prededuzione dell'OCC; dal 14° al mese 37° mese (con rata 14 di € 54,00, rate da 15 a 36 di € 200,00 e rata 37 di € 57.726,13 al creditore ipotecario Pop Npls 2020 srl; il 37° mese prevede, altresì, il saldo dell'importo di € 217,20 per il Condominio, dell'importo di € 330,78 per il creditore Findomestic, dell'importo di ADER per € 97,37 per sorte capitale e € 4,09 per oneri di riscossione, oltre all'importo di € 1239,01 per Intesa SanPaolo; dal mese 38° al 58° con rate da € 200,00 e rata n. 58 per € 27,59 in favore di Intesa SanPaolo; la rata 58 prevede, altresì, l'importo di € 172,21 al creditore Pop Npls 2020 srl, cui sarebbe imputato anche l'importo di € 180,84 per la rata n. 59; dal mese 59° (con rata di € 19,16) al mese 69° con rate da 60 a 68 di € 200,00 e rata n. 69 di € 186,98 per la restante parte delle spese della procedura per l'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019, la proposta può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non siano soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

considerata l'istanza di sospensione del procedimento di esecuzione forzata iscritto al n. R.G.E.I. 92/2019, avente ad oggetto l'immobile abitato dal nucleo familiare della ricorrente e ritenuto doverla accogliere, posto che trattasi di procedimento che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, privando la parte della disponibilità della propria abitazione, sottoposta a pignoramento;

rilevato che il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

ravvisate, in definitiva, la meritevolezza del debitore<sup>4</sup>, l'ammissibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria<sup>5</sup>, tenuto conto che il terzo tentativo di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 92/2019 è fissato al prezzo base di euro 95.811,45, con offerta minima 71.858.59,00, cosicché ipotizzando che la vendita vada a buon fine per la somma di euro 72.000.00 circa, il ricavo da assegnare ai creditori sarebbe pari ad euro 60.690.36 al netto dei costi di procedura e debiti condominiali, pari ad € 11.309,64, mentre l'offerta connessa al piano di ristrutturazione della ricorrente ammonta ad una somma complessiva di euro 73.201,76;

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

### **ORDINA**

che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza<sup>6</sup> e ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori<sup>7</sup>.

### **SOSPENDE**

il processo esecutivo immobiliare n. R.G.E.I. 92/2019 pendente presso il tribunale di Cosenza;

### **DISPONE**

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;

### **DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67 comma 3 C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi, avv. Adele Bedini e ai ricorrenti, a mezzo dei loro difensori.

Catanzaro, 14.10.2023

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari

---

<sup>4</sup> A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento sono state ricondotte alla prematura scomparsa del coniuge, principale fonte di sostegno economico della famiglia ed allo stato di malattia del figlio minore.

<sup>5</sup> La ricorrente è intestataria di autovettura Peugeot a benzina, targata DB923PN immatricolata il 14.06.2006 di scarso valore commerciale, nonché del 50% dell'immobile adibito a prima casa, sito in Cosenza (CS), alla Via Domenico Frugieule n. 4, identificato in Catasto del medesimo comune al - fg 13 - p.la 53 - sub 68, Zona 2, Categoria A/3, piano 5, consistenza 6.5 vani, rendita catastale € 503,55. Il bene è sottoposto ad esecuzione n. R.G. 92/2019. La ricorrente, infine, è proprietaria di quota pari ad 1/6 di locale/box auto sito in Cosenza al Viale della Repubblica n.22/I identificato in catasto del medesimo comune al Foglio 13, part 53, sub 23, Piano T, Zona 2, Cat.C/6, classe 05, consistenza 16 mq, rendita € 95,85, che in termini di valore pro/quota si stima in euro 1.280,26 ed una rendita di euro 95,85, mentre il figlio minore è intestatario di buoni postali a scadenza il 22.4.2027.

<sup>6</sup> [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it)

<sup>7</sup> Ricevuta la comunicazione, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvaticosenza.it)

### **TRIBUNALE DI COSENZA**

#### **Sezione Fallimentare**

\*\*\*

#### **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

ai sensi dell'art 68 d. lgs. 12.1.2019 n. 14 codice “crisi impresa ed insolvenza” e succ. modifiche con D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 redatta dal professionista incaricato organismo di composizione della crisi (OCC) Avv. Adele Bedini ed attestazione dell'organismo di composizione della crisi

#### **Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**(Art 67 e segg. D. Lgs. N. 14/2019)**

**Istante Sig.ra DI STEFANO GIUSEPPINA -**

\*\*\*

La sottoscritta Avv. Adele Bedini, con studio in Rende (CS) al Viale Kennedy IV Trav. N.28 Scala D, e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it), pec: [adele.bedini@avvaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvaticosenza.it)

#### **PREMESSO**

- a) Che con provvedimento del 28 Novembre 2022, ricevuto con pec del 20.12.2022, (*All.1*) è stata nominata dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento “OCC Presso Ordine Avvocati di Cosenza”, in persona del Referente, Avv. Ester Bernardo, quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento nel procedimento n. 17 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, in data 9.11.2022, dalla Sig.ra Di Stefano Giuseppina nata a Cosenza, il 04.11.1976, C.F. DST GPP 76S44 D086H e residente in Cosenza alla Via Palatucci, 4;
- b) Che, in data 02.01.2023, ha accettato l'incarico rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza secondo le disposizioni di Legge, la normativa ed il Regolamento dell'OCC (*All.2*)
- c) Che la documentazione allegata all'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, presentata dalla Sig.ra Di Stefano, rappresentata dapprima dall'Avv. Ennio Tocci, è stata integrata con ulteriore produzione documentale fornita al gestore dall'Advisor, Dott. Paolo Binetti e dal legale di fiducia, Avv. Ferdinando Palumbo della Sig.ra Di Stefano

#### **VERIFICATO**

- a) Che la Sig.ra Di Stefano si trova in una situazione di crisi e sovraindebitamento ex art 2 comma 1 lett. a) c) D. Lgs 12.1.2019 n.14, ovvero in “stato di crisi o insolvenza del consumatore” nonché in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente

## ***Avv. Adele Bedini***

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)*  
*e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)*

- b) Che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., che in questa situazione si individua, certamente nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore correttamente individuato nella domanda proposta dalla Sig.ra Di Stefano
- c) Che la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal D.Lgs 12.01.2019 n.14 e succ. modifiche (C.C.I.I.)
- d) Che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art 69 C.C.I.I.
- e) Che non ha subito per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt 14 e 14 bis della L. 3/2012 ed artt 72 e 82 CCII (Revoca dell'Omologazione);
- f) Che l'istante si è impegnata personalmente e con l'assistenza del difensore Avv. Ferdinando Palumbo e dell'Advisor Dott. Paolo Binetti a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC per la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato alla sottoscritta.

### **PRECISATO**

- a) Che scopo dell'incarico conferito alla sottoscritta è quello di predisporre ai sensi dell'art 68 comma 2 D.Lgs 14/2019 e succ. modifiche una Relazione Particolareggiata alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore fornito dalla debitrice, con l'obiettivo di:
  - 1. Valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della ricorrente,
  - 2. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla meritevolezza, ovvero sulla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
  - 3. Esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte;
  - 4. Valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda
  - 5. Indicare i costi presunti della procedura
  - 6. Indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio della debitrice

Tutto ciò premesso, verificato e precisato

### **RASSEGNA**

la presente relazione particolareggiata, nella quale, sulla base della documentazione depositata e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati nonché dei riscontri dei creditori, esporrà le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento ed i presupposti di ammissibilità, descriverà il piano di ristrutturazione del debito predisposto dall'istante ed esprimerà valutazioni in merito alla fattibilità dello stesso.

### **SOMMARIO**

#### **1. Note Preliminari**

## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

- 2. Requisiti di ammissibilità**
- 3. Dati anagrafici della debitrice, composizione del nucleo familiare**
- 4. Spese necessarie per il sostentamento**
- 5. Ricostruzione reddituale, patrimoniale e fiscale della debitrice**
- 6. Situazione debitoria**
- 7. Cause dell'indebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**
- 8. Meritevolezza**
- 9. Solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni**
- 10. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti dei debitori impugnati dai creditori**
- 11. Analisi delle attività poste in essere dal soggetto finanziatore ai fini della valutazione del merito creditizio**
- 12. Indicazione presumibili costi della procedura**
- 13. Esposizione della proposta del piano di ristrutturazione del debito;**
- 14. Il Giudizio sulla completezza dei dati e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta**
- 15. Commento al piano proposto Giudizio sulla fattibilità e valutazione sulla probabile convenienza**
- 16. Conclusioni e attestazione**

---

### **1.NOTE PRELIMINARI**

La sig.ra Di Stefano Giuseppina, con il supporto dell'Avv. Ennio Tocci, poi sostituito dall'Avv. Ferdinando Palumbo del Foro di Cosenza e dal Dott. Paolo Binetti n.q. di Advisor, ha depositato, presso l'OCC "Ordine degli Avvocati di Cosenza", domanda (*All. 3*) con la quale ha dichiarato di voler proporre la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del D.Lgs N.14/2019 (artt 67-73 CCII).

Il Referente dell'OCC, Avv. Ester Bernardo, ha nominato la sottoscritta, Avv. Adele Bedini, quale professionista facente funzioni di Gestore dell'OCC, la quale, ricevuta la notifica della nomina, ha accettato l'incarico rendendo la contestuale dichiarazione di indipendenza precisando di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità. Tanto perché, la previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere



## **Avv. Adele Bedini**

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

soddisfacente anche agli interessi dei creditori. Successivamente, acquisita la documentazione allegata alla domanda della richiedente, la sottoscritta ha incontrato presso il proprio studio, la Sig.ra Di Stefano Giuseppina, al fine di apprendere e quindi reperire tutte le informazioni e gli atti necessari al compimento del proprio incarico.

### **2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Preso atto che la proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e che il piano è riservato al consumatore i cui debiti non attengono ad attività imprenditoriale o professionale, non fallibile, che versi in una situazione di sovraindebitamento e non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e assicurarsi un dignitoso tenore di vita, la sottoscritta: - ha esaminato la domanda presentata e la documentazione allegata alla richiesta di apertura della procedura, quindi i documenti prodotti inerenti i debiti, le motivazioni addotte ovvero le cause che hanno generato il sovraindebitamento; - ha richiesto ed acquisito ulteriori documenti per ricostruire la situazione economica e patrimoniale sia relativamente al passivo che all'attivo per verificare la veridicità di quanto affermato dalla debitrice e verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

A seguito dell'analisi della documentazione si può ritenere che, nella fattispecie, in esame siano rispettati i presupposti soggettivi e oggettivi di cui artt. 65 e ss del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza necessari per accedere alla procedura di Ristrutturazione del debito del consumatore e segnatamente:

- La Sig.ra Di Stefano Giuseppina **può essere definita consumatore** e riveste tale qualità ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*. In merito si precisa che la Sig.ra Di Stefano, percepisce la pensione di reversibilità del defunto coniuge.
- **Versa in uno stato di “sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale *“ lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Sul punto, a seguito dalle informazioni fornite dalla debitrice, e da quanto acquisito dalla domanda e dalla prima relazione allegata, dalla tabella della debitoria prodotta nel ricorso dai professionisti incaricati, si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento ed accertato che la debitrice ha maturato una esposizione debitoria rilevante che, in relazione alla sola fonte di reddito - ovvero pensione percepita e assegno unico per il figlio, di € 1127,00 mensile - non risulta più sostenibile e che,

## **Avv. Adele Bedini**

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

pertanto, ha reso impossibile onorare le obbligazioni assunte.

Non v'è alcun dubbio, quindi, sul fatto che la richiedente si trovi in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

Nella fattispecie in esame non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 C.C.I.I. in quanto la signora Giuseppina Di Stefano: 1) non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda; 2) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 3) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 4) non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 5) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all'analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone, altresì, la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

### **3.DATI ANAGRAFICI DELLA DEBITTRICE, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

La tabella che segue riporta i dati anagrafici riassuntivi della debitrice istante e del nucleo familiare

<b>DATI ANAGRAFICI</b>	
<b>Cognome e Nome</b>	Di Stefano Giuseppina
<b>C.F</b>	DSTGPP76S44D086H
<b>Comune di Nascita</b>	Cosenza
<b>Data di Nascita</b>	04.11.1976
<b>Residenza</b>	Cosenza
<b>Situazione Occupazionale</b>	Percepisce pensione di reversibilità
<b>Stato civile</b>	Vedova. Coniuge, Sig. Caruso Romano, deceduto il 06.08.2013 Figlio convivente: Francesco Maria Caruso - CRSFNC09D22D086I, nato a Cosenza il 22/04/2009

Come si evince dalla tabella riassuntiva allo stato attuale il nucleo familiare degli istanti, così come indicato nel certificato dello stato famiglia (**All.4**), resa agli atti della presente attestazione, è composto dalla debitrice e dal figlio minore convivente Francesco Maria, nato il 22/04/2009 C.F. CRSFNC09D22D086I

La Sig.ra Di Stefano ha riferito di aver contratto matrimonio in data 05.06.2008 (**All.5**) con il sig. Caruso Romano nato a Napoli il 06.11.1963 e deceduto il 06.08.2013 (**All.6**), a seguito di malattia.

La ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa ma percepisce la pensione di reversibilità dalla

## Avv. Adele Bedini

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

morte del coniuge di importo mensile pari ad € € 954,00 comprensiva di quota per il minore, nonché è beneficiaria di assegno unico per il figlio minore di circa € 173,00.

#### 4. SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO

Al precipuo fine di fornire informazioni complete circa l'entità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare l'istante ha stimato le stesse come segue:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO MENSILE
Alimentari	€ 300,00
Bollette Gas	€ 50,00
Bollette Enel	€ 70,00
Condominio	€ 67,00
Spese personali	€ 90,00
Telefono	€ 25,00
Tarsu	€ 25,91
Acqua	€ 21,66
Spese gestione autovettura	€ 46,66
Spese mediche	€ 100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 796,23</b>

La tabella riepilogativa delle spese mensili - peraltro, sole spese necessarie per sé e per il figlio minore non avendo incluso spese voluttuarie di alcun tipo- così come indicata nel piano proposto, appare congrua e veritiera e trova riscontro nella documentazione esibita. Del resto, se si considera che le entrate della famiglia ammontano ad € 1127,00 (pensione di reversibilità di € 954,00 comprensiva di quota per il minore e assegno unico di € 173,00) e le Uscite a circa € 796,00 può ragionevolmente sostenersi che la Sig.ra Di Stefano - gestisce sicuramente in maniera oculata le proprie spese riuscendo ad avere un saldo positivo tra entrate e uscite di circa € 300,00 mensili.

Ancora. In merito ai fabbisogni della famiglia ed alle spese considerate, per valutarne ulteriormente la congruità si precisa che l'analisi dei dati ISTAT relativi al "Calcolo della povertà assoluta riguardanti un nucleo familiare del SUD composto da 2 persone" indica nel 2021 quale soglia di povertà assoluta l'importo di € 898,81. Orbene, posto che la soglia suddetta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza, una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore al valore monetario indicato.

1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):  
0-3  4-10  11-17   
18-59  60-74  75 e più

2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia:

3. Tipologia di comune:

4. Anno:

Soglia di povertà assoluta nel 2021: euro 898,81

Il dato fornito fa, quindi, ritenere congrue e contenute le spese indicate dalla debitrice che può contare

## *Avv. Adele Bedini*

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

su un solo reddito – pensione INPS – e sull’aiuto sporadico dei genitori, atteso che la spesa prevista ed affrontata mensilmente dalla richiedente, come necessaria per il mantenimento della famiglia, è addirittura inferiore alla soglia di povertà assoluta stimata per un nucleo familiare simile al suo.

### **5.RICOSTRUZIONE REDDITUALE - PATRIMONIALE E FISCALE DELLA DEBITTRICE**

Sulla base della documentazione fornita e delle certificazioni uniche, si rileva la situazione reddituale della debitrice come rappresentata nella tabella che segue

DATI REDDITUALI DELLA DEBITTRICE	
ANNO	REDDITO
2020 redditi 2019	€ 8594,69 (al netto dell’assegno unico di €173,00 mese per il figlio)
2021 redditi 2020	€ 8629,14 (al netto dell’assegno unico di €173,00 mese per il figlio)
2022 redditi 2021	€ 8637,22 (al netto dell’assegno unico di €173,00 mese per il figlio)

L’unica fonte di reddito del nucleo familiare, è data dalla pensione di reversibilità comprensiva, peraltro, della quota per il figlio minore, ovvero circa € 954,00 mensili di pensione di reversibilità ed € 173,00 per l’assegno unico. La pensione è stata desunta dai cedolini INPS e dalle Certificazioni dei redditi (*All. 7*)

Il figlio convivente con l’istante è ancora minorenne e, pertanto, non svolge attività lavorativa.

Si rappresenta, per assoluta trasparenza, che la Sig.ra Di Stefano risulta, perché dalla stessa dichiarato al gestore, aver stipulato in data 06/02/2015 contratto di locazione avente ad oggetto un locale ad uso garage, per un canone annuo di € 1.080,00, circa € 90,00 mensili. Il contratto è cessato in data 30.06.2023 a seguito di recesso della Sig.ra Di Stefano, ma si evidenzia che l’esborso mensile per il canone sia stato di basso impatto economico sulla sua pensione anche perché è stato sempre il di lei padre a sostenere la rata del canone. (*All.8-9*)

#### **Beni mobili**

La Sig.ra Di Stefano Giuseppina è intestataria di Autovettura Peugeot a benzina, targata DB923PN immatricolata il 14.06.2006 di scarso valore commerciale. (*All.10*)

#### **Beni Immobili**

La Sig.ra Di Stefano è proprietaria al 50% dell’immobile adibito a prima casa, sito in Cosenza (CS), alla Via Domenico Frugieule n. 4, identificato in Catasto del medesimo comune al - fg 13 - p.lla 53 – sub 68, Zona 2, Categoria A/3, piano 5, consistenza 6.5 vani, rendita catastale € 503,55. Il bene è sottoposto ad esecuzione e valutato dal tecnico estimatore della procedura esecutiva immobiliare euro 149.705,40. Finora, da come emerge dagli atti prodotti dalla debitrice – sebbene i dati verranno approfonditi nel prosieguo - sono stati esperiti due tentativi di vendita con asta deserta ed è stato fissato il terzo tentativo per la data del 19.10.2023 con prezzo base € 95.811,45 ed offerta minima € 71.858,59.

## Avv. Adele Bedini

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

La Sig.ra Di Stefano è, altresì, proprietaria con quota pari ad 1/6 di Locale/box auto sito in Cosenza al Viale della Repubblica n.22/I identificato in catasto del medesimo comune al Foglio 13, part 53, sub 23, Piano T, Zona 2, Cat.C/6, classe 05, consistenza 16 mq, rendita € 95,85, che in termini di valore pro/quota si stima in euro 1.280,26 ed una rendita di euro 95,85. (All.11)

In tabella che segue il riepilogo



Ti trovi in:  
**Riepilogo**

Data: 24/01/2023 17:17:30  
Provincia: COSENZA TERRITORIO  
Tipo soggetto: Persona fisica  
Ult. Aggiornamento: 24/01/2023  
Comune: COSENZA  
Codice fiscale: DSTGPP76844D0861  
Catasto: Fabbricati

**Avvertenza:** eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di Contact.Center o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolarietà	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/6	COSENZA Sez.	13	53	23	COSENZA(CS) VIALE DELLA REPUBBLICA n. 22/I Piano T	Zona 2 Cat.C/6	05	16 m²	Euro: 95,85
Proprietà per 1/2	COSENZA Sez.	13	53	66	COSENZA(CS) VIA DOMENICO FRUGUELE n. 4 Piano S	Zona 2 Cat.A/3	03	6,5 vani	Euro: 503,88

### Conti correnti, depositi, titoli, assicurazioni

Per quanto riguarda i beni mobili finanziari, il figlio dell'istante possiede Buoni postali (All.12) a scadenza il 22/04/2027 ed il cui valore è pari all'attualità, nel valore netto, ad € 59.414,58 (valore all'attualità da lordo € 67.902,38, per come si evince anche dal modello ISEE del nucleo familiare.

La Sig.ra Di Stefano Giuseppina è, altresì, intestataria di conto corrente Banca Intesa Sanpaolo N° 66053/1000/00003371 che ad oggi presenta uno scoperto di conto, nei limiti di quanto accordato ovvero € 1000,00 - pari € 988,00

### 6.SITUAZIONE DEBITORIA

Al fine di esporre le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento e, quindi, i motivi della incapacità economica della debitrice è necessario illustrare la sua situazione debitoria. Sono stati effettuati riscontri della corrispondenza di quanto indicato nell'elenco dei creditori dapprima allegato alla domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, poi opportunamente integrato dall'istante per il tramite del nuovo legale di fiducia nominato e dell'Advisor, con i documenti consegnati alla sottoscritta dalla ricorrente e si è effettuata una verifica con le risultanze degli accessi presso le banche dati pubbliche, ovvero presso la Centrale Rischi (CRIF) (All.13) e la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) (All.14). Sulle risultanze della ricerca è stata effettuata una circolarizzazione via pec (All.15 e All.16) ai soggetti creditori indicati nell'elenco presentato dall'istante. Si è proceduto a richiedere l'estratto aggiornato dei debiti verso ADER. Ad ogni modo, la richiedente ha fornito al gestore tutte le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, producendo, peraltro, le risultanze della CRIF e della CAI ed ogni altro documento richiesto dall'OCC.

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € 189.922,13 La somma è

## Avv. Adele Bedini

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvaticosenza.it)

comprensiva delle spese in prededuzione per l'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza per un totale di € 4752,14 quale somma già decurtata degli importi corrisposti per € 3.168,10 sul totale preventivo di € 6.492,00 oltre IVA (€ 7920,24).

L'importo maggiormente rappresentativo è quello vantato da Pop NPLs 2020 srl (debito ereditario per prestazione garanzia ipotecaria del defunto marito in favore del fratello Caruso Cesare per un importo del mutuo di Euro 100.000,00 da saldare in numero 180 rate mensili di Euro 846,56) mentre, per quanto riguarda i finanziamenti di natura chirografaria, tutti volti a sostenere i fabbisogni familiari e spese impreviste ed imprevedibili dalla CRIF si evidenziano:

✓ Intesa SanPaolo: Finanziamento numero 0X19058681073 coobbligato Di Stefano Nicola concesso in data 18.05.2015 – scadenza 01.09.2025 – rata mensile 352,00 durata 120 mesi (versato dal genitore della istante, il quale si obbliga ad estinguerlo mensilmente), per il quale la Sig.ra Di Stefano ha prestato garanzia per Fondi ricevuti dal co-obbligato che sostiene regolarmente le rate mensili e che ha rilasciato dichiarazione anche ai fini del presente piano (**All.17**)

✓ Intesa SanPaolo: Finanziamento numero 0C02044298555 concesso in data 10.10.2019 – scadenza 01.11.2023 – rata mensile di euro 333,00 durata 120 mesi ; fabbisogni familiari e spese mediche del figlio minore.

✓ Intesa SanPaolo: Finanziamento numero 0X92018369283 concesso in data 21.12.2022 – scadenza 01.01.2043, Rata mensile di euro 40,00 durata 240 mesi; utilizzato per estinzione prestito Findomestic di euro 4.800,00 euro.

✓ Findomestic Banca Spa, Finanziamento 20220752201383 concesso in data 21.09.2021.

✓ C/c N° 66053/1000/00003371 presso Intesa Sanpaolo.

La situazione debitoria della Sig.ra Di Stefano Giuseppina è meglio sintetizzata nella tabella che segue:

Creditore	Data	Debito	Natura credito
Agenzia delle Entrate Riscossione	2018-2022	362,34	Credito privilegiato
Condominio Via Frugiuele	2023	2172,04	Credito Chirografario
Intesa Sanpaolo	2019	31.008,00	Credito Chirografario
Intesa Sanpaolo	2022	9743,00	Credito Chirografario
Intesa Sanpaolo	2015	10.929,00	Credito Chirografario
Findomestic Banca S.p.A.	2021	24,88	Credito Chirografario
Findomestic Banca S.p.a	2021	3.282,89	Credito Chirografario
Intesa Sanpaolo	2023	988,00	Credito Chirografario
Pop Npls 2000 S.r.l. (Banca del Sud Spa) Mutuo	2009	123.129,37	Credito ipotecario
Pop Npls 2000 S.r.l. (Banca del Sud Spa)	2022	3530,47	Credito Chirografario
OCC	2023	4752,14	Prededuzione

## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

### **7.CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

La sottoscritta ha proceduto all'esame della documentazione depositata dalla Sig.ra Di Stefano Giuseppina a corredo dell'istanza e di tutte le informazioni e gli atti acquisiti nel verbale di escussione e successivamente ricevute ad integrazione.

Quanto esaminato ha permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dell'istante.

Per come rappresentato nell'istanza, nella relazione e nel corso dell'audizione le cause dell'indebitamento, certamente incolpevole, sono dovute a circostanze economiche, personali e familiari che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare.

Come già evidenziato nel paragrafo relativo alle spese necessarie per il sostentamento le cause dell'indebitamento non sono derivate dalla conduzione di un tenore di vita al di sopra delle proprie possibilità o da acquisti superflui ed irresponsabili di beni al consumo, ma trovano causa in un intreccio di vicende personali, di salute del figlio minore e familiari, che la signora Di Stefano si è trovata ad affrontare da sola e da cui la stessa è stata travolta dopo il decesso del marito.

Ed invero, le cause del sovraindebitamento, come riferite dalla richiedente al gestore nel corso dell'audizione del 24 gennaio 2023, come esposto nel ricorso e come provato *per tabulas* dalla documentazione allegata sono collegate alla prematura ed improvvisa morte nell'anno 2014 del coniuge Sig. Caruso Romano, fonte principale di sostegno economico della famiglia.

La Sig.ra Di Stefano nel corso dell'audizione ha dichiarato *“Vivo con mio figlio di 14 anni nella casa coniugale. Solo un anno dopo la morte di mio marito, prematuramente scomparso nel 2014 all'età di 50 anni, ho appreso che sull'immobile gravava ipoteca iscritta per un debito personale contratto dal fratello di mio marito, Sig. Caruso Cesare, in particolare per mutuo concessogli in data 15 settembre 2009 da Banca del Sud SpA e per il quale mio marito aveva fornito a mia insaputa garanzia ipotecaria. Improvvisamente il Sig. Caruso Cesare ha iniziato a non pagare le rate del mutuo e la banca ha notificato il pignoramento immobiliare a me e a mio figlio minore. Non ho mai capito perché mio marito abbia consentito che venisse iscritta ipoteca sul nostro immobile per un debito del fratello visto che il fratello è benestante ed ha sempre goduto di una posizione economica e sociale notevole e non comprendo perché abbia interrotto i pagamenti del suo debito mettendo a rischio me e mio figlio”*.

Da quanto esposto, precisato in questa sede (come si evince dalla documentazione del fascicolo dell'esecuzione) che l'importo del mutuo contratto dal fratello del marito (cognato della Di Stefano) era di euro 100.000,00 da saldare in numero 180 rate mensili di euro 846,56 e che la pensione netta mensile della richiedente è di euro 954,00 (comprensiva di quota per il minore) oltre assegno unico di euro 173,00, la Sig.ra Di Stefano non avrebbe mai potuto far fronte al pagamento della rata contratta dal cognato per evitare la procedura esecutiva (**All.18**)

Non solo. Ma dal 2014, oltre al dolore della grave perdita subita, la Signora Di Stefano ha dovuto affrontare, e ancora affronta, ulteriori gravi difficoltà in quanto al figlio minore Francesco Maria Caruso è stata diagnosticato un disturbo del neurosviluppo ovvero, come attestato dagli specialisti,

## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

*“Difficoltà attentivo comportamentali con ritardi evolutivi ed un disturbo della sfera emozionale”.*

Dal 2014 il minore è seguito presso l’UO Neuropsichiatrica infantile dell’azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza attraverso incontri periodici e valutazione dei possibili miglioramenti ed interventi specifici. La patologia del figlio oltre a compromettere ulteriormente la serenità familiare, ha contribuito ad aumentare vertiginosamente le spese familiari per le cure mediche, il continuo ricorso a specialisti di vario tipo e terapie mediche.

Per affrontare i problemi di salute del piccolo Francesco la ricorrente ha dovuto e deve sostenere costi importanti e, purtroppo, ha dovuto contrarre prestiti di natura chirografaria proprio per sostenere i fabbisogni familiari e le spese imprevedute ed imprevedibili per la tutela e la cura del figlio.

E’ chiaro che la Sig.ra Di Stefano ha dovuto, dal 2013 (malattia e morte del marito, pignoramento dell’immobile e problemi di salute del figlio) affrontare fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili.

### **8.MERITEVOLEZZA**

Tra presupposti di ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito l’art 69 primo comma ultimo periodo prevede che il debitore *non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. Si tratta della cosiddetta “meritevolezza” che va oggi accertata alla luce del nuovo criterio dettato dal citato art.69 CCII.

L’indagine del requisito soggettivo come disciplinato dal CCII è disciplinata da criteri differenti rispetto a quelli abrogati ed indicati nell’art 12 bis L.3/2012.

Ed invero mentre l’art 12 bis della L. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità del piano del consumatore (c.d. “triplice test di meritevolezza) che precludeva l’ammissione del consumatore quando 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento; 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; il nuovo CCII all’art 69 ha utilizzato una formula unica precludendo l’ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito quando il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con “colpa grave, malafede o frode”.

Con questa unica formula il legislatore ha fornito al giudice un criterio generale di valutazione affidato al suo libero discernimento in relazione a quelle vicende che come afferma la Cassazione anche nella recente sentenza 22890/2023 *“sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso le secche del sovraindebitamento” per cui la meritevolezza va affermata all’esito di un giudizio complessivo “dovendosi valutare l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito”*. Si veda anche in tal senso la pronuncia del Tribunale di Torino 21 marzo 2023 che *ha ammesso il debitore alla ristrutturazione ex art. 67 CCII che aveva contratto finanziamenti c.d. “a catena” analizzando la progressiva condizione di indebitamento del consumatore nel suo formarsi dinamico, ed escludendo complessivamente la ricorrenza della colpa grave, osservando che “Il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che il*



## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità ...e ritenendo che il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili- ma per necessità”.

Ed ancora, come osservato già dal Tribunale di Napoli Nord, (*ex multis* decreto del 26.03.2021 del Dott. A. Rabuano) “...*la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori*”.

Nella fattispecie che ci occupa non può non riconoscersi, dal resoconto della Sig.ra Di Stefano, come anche riportato dai professionisti incaricati nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e dall’analisi della documentazione, che è stato l’insieme di imprevedibili circostanze esterne di salute (la patologia del figlio minore) e familiari (la morte del marito e l’improvvisa ed immotivata interruzione del pagamento della rate del mutuo contratto dal cognato con garanzia ipotecaria prestata dal defunto marito e della quale era completamente ignara), unitamente alla difficoltà di trovarsi da sola e senza risorse economiche sufficienti, che le hanno impedito di far fronte ad una esposizione debitoria generata, si ribadisce, da debito ereditario (fideiussione prestata dal de cuius)

L’indebitamento e l’incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta, quindi, a comportamenti della Sig.ra Di Stefano, a colpa grave, malafede o frode e, peraltro, anche quando ha assunto le obbligazioni relative ai finanziamenti aveva la ragionevole prospettiva di poter adempiere, dal momento che poteva contare sulla sua pensione mensile oltre che, come già avviene, l’aiuto economico e finanziario del padre, Sig. Di Stefano Nicola.

Del resto, dall’analisi della documentazione in atti non sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori, laddove per in frode, si intende “con valenza ingannevole” e presuppone che l’istante abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.

### **9.SOLVIBILITA’ DELLA DEBITRICE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

L’esame della documentazione reddituale fornita dall’ istante ha consentito di accertare l’assenza di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore o di ulteriori redditi percepiti, tali da renderlo ulteriormente meritevole dei vantaggi derivanti dal buon esito della procedura. Per quanto riguarda, infatti, la sua solvibilità debitoria negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell’adempiere le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta mediante l’accesso alle banche dati del Registro Protesti dell’Archivio Ufficiale delle CCIAA e della Centrale Rischi della Banca d’Italia risulta che l’istante non ha protesti a carico. Dalle verifiche effettuate è emerso che ha regolarmente presentato le

## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

denunce dei redditi.

Dai certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziale rilasciati e consegnati all'OCC, a seguito di espressa richiesta, non risulta alcun procedimento in essere. Come già evidenziato in danno della ricorrente pende la sola procedura esecutiva N. 92/2019 RGEI per un debito ereditario essendo la Di Stefano subentrata nel rapporto di garanzia/fideiussione prestata dal defunto marito in favore del fratello.

### **10.INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DELLA DEBITTRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

La scrivente Gestore fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;
- l'istante non ha mai agito in frode ai creditori;
- In danno della debitrice, presso il Tribunale di Cosenza, dinanzi al G.E. Dott. Giuseppe Sicilia, pende la procedura esecutiva immobiliare N. 92/2019 RGEI (All.19)

### **11.ANALISI DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DAL SOGGETTO FINANZIATORE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO**

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche “*se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*”.

Ancora. All'art. 69 co.2. il C.C.I.I. prevede che “*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*”.

Il legislatore con il nuovo CCII ha, quindi, attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito ed ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Del resto l'art 69 CCII richiama espressamente la violazione dell'obbligo di cui all'art 124 bis TUB che al co.1 prevede che: “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”. Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “*da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene*

## *Avv. Adele Bedini*

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)*  
*e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)*

ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021). L’art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest’ultima dell’acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

La ratio della disposizione invocata è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020).

*Orbene, alla luce delle citate previsioni, il soggetto finanziatore è tenuto ad effettuare una approfondita valutazione della posizione del soggetto richiedente il credito attraverso l'analisi del merito creditizio anche e soprattutto attraverso la valutazione dello storico dei finanziamenti concessi, del reddito disponibile, del possesso di beni mobili e immobili, della situazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni necessarie ed utili a comprendere il potenziale ritorno, in termini di liquidità, del finanziamento concesso.*

Nella valutazione della vicenda di cui si discute si può affermare, con riferimento alle posizioni di Intesa Sanpaolo e Findomestic, nel periodo dal 2015 in poi in cui la concessione del credito è divenuta innegabilmente imprudente, una piena responsabilità da parte delle società finanziarie.

Nel caso di specie, infatti, è innegabile che i prestiti contratti ed evidenziati dai riferimenti 0X08044298555, 0X92018369283 per intesa San Paolo e 20220752201383 e 20047243664703 di Findomestic Banca SpA sembrano aver violato quanto previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che conseguentemente hanno contribuito colposamente nella determinazione della condizione di sovraesposizione della debitrice stante l'agevole accesso al credito sfornito del tutto di un controllo sul merito creditorio. A parere dello scrivente e, per come esposto nel ricorso le società finanziarie creditrici hanno determinato colpevolmente la situazione di indebitamento e violato i principi di cui all'art 124 bis DLgs 385/1993, ciò comportando, eventualmente, le conseguenze di cui

## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

all'art 69 comma 2 D.Lgs 14/19". Può, infatti, ravvisarsi nella condizione di sovraesposizione della ricorrente una analisi del merito creditizio assente da parte di entrambi i due istituti che hanno accordato i finanziamenti.

Sul punto si richiama anche l'analisi tecnica fornita dall'istante sul calcolo del "merito creditizio" o credit score che rappresenta in un unico valore il rischio finanziario connesso all'erogazione del finanziamento che si attiene attraverso un calcolo statistico che analizza i dati della persona che richiede il finanziamento.

Quanto invece al creditore principale Pop NplS 2020 Srl nulla può essere eccepito, atteso che in caso di decesso del garante, come nel caso trattato nella presente procedura, se il debito è ancora sussistente la fideiussione resta valida e le obbligazioni contratte dal fideiussore si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi di questi senza obbligo da parte della banca garantita di comunicare agli aventi causa l'esistenza del vincolo fideiussorio. Sul punto, tuttavia, non si può non segnalare che negli ultimi decenni, tra i maggiori obiettivi che hanno mosso il legislatore, vi è quello di tutelare il cliente, considerato contraente debole, da eventuali condotte abusive da parte degli istituti di credito ed in particolare, in un rapporto continuativo – quale è il contratto di fideiussione, come nel caso in esame – la giurisprudenza ha sanzionato il comportamento della banca per avere esposto il garante – al rischio di non poter più utilmente rivalersi sul debitore principale, a causa del peggioramento delle condizioni economico- finanziarie del medesimo, note al creditore perché non versava le rate del mutuo/prestito contratto.

### **12.INDICAZIONE DEI COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA**

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 bis lett. d) il Gestore della crisi nella propria relazione deve inserire una indicazione presunta dei costi della procedura. Sul punto si rappresenta che è stato presentato alla signora Di Stefano, che l'ha sottoscritto per accettazione un preventivo per i compensi dell'O.C.C. pari a complessivi € 7.920,24, oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura, anche in relazione alle pubblicità il cui compimento verrà ordinato all'O.C.C. L'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

La ricorrente ha versato un acconto all'OCC di € 3.168,10 (somma comprensiva di IVA), mentre il rimanente importo di € 4752,14 è stato inserito, come vedremo al punto 13, nel piano proposto tra le spese in prededuzione per il 50% per la rimanente parte del 50% ex art 71 c.4 CCII al termine dell'esecuzione del piano immediatamente dopo aver relazionato al Giudice che ne disporrà la liquidazione. (All.20)

### **13. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**

La debitrice ha proposto, con l'ausilio dei professionisti incaricati, Avv. Ferdinando Palumbo e Dott. Paolo Binetti, un piano di ristrutturazione dei debiti che tiene conto 1) dell'alternativa liquidatoria della esecuzione in corso; 2) della sostenibilità della proposta.

## **Avv. Adele Bedini**

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

In particolare, il piano, partendo dalla valutazione del patrimonio della Sig.a Di Stefano Giuseppina che vede un attivo pari ad euro 135.547,54 e del reddito mensile al netto delle spese mensili prevede *“il soddisfacimento integrale del creditore prededucibile, una soddisfazione del privilegiato ipotecario del 45% alla quale si aggiunge un ulteriore 10% per la parte non soddisfatta degradata al chirografo, una soddisfazione del creditore privilegiato del 20% alla quale si aggiunge un ulteriore 10% per la parte non soddisfatta degradata al chirografo e una soddisfazione dei chirografari nella misura del 10%, mediante la corresponsione di 68 rate mensili costanti di euro 200,00 oltre una rata da euro 186,98 al sesto anno ed il versamento di euro 59.414,58 al quarto anno (BPostali euro 67.902,38 al netto della imposizione fiscale).*

Le percentuali proposte anche relativamente ai creditori privilegiati rispettano la normativa che prevede che nel piano di ristrutturazione del debito del consumatore i crediti assistiti da privilegio *“...devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.*

I pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano di ristrutturazione del debito provvedendo al pagamento come segue:

### **Proposta ai creditori complessiva: Euro 73.201,76**

#### **In particolare:**

- 1) **Creditore ipotecario: Pop Npls Srl (Banca del Sud Spa)** Debito ereditario del fideiussore per mutuo garantito di terzi. Totale residuo 123.129,37. Offerta 62.180,33
- 2) **Creditore privilegiato: Cartella ADER (Ente creditore Regione Calabria e oneri di riscossione)** Totale residuo € 347,74 per capitale ed € 14,60 per oneri di riscossione. Pagamento parziale € 97,36 per capitale ed € 4,09 per oneri di riscossione
- 3) **Creditore chirografario: Condominio Via Frugieule.** Totale residuo € 2172,04. Pagamento parziale di € 217,20
- 4) **Creditore chirografario: Intesa Sanpaolo.** Prestiti personali. Totale residuo € 52.668,00. Pagamento parziale € 5266,80
- 5) **Creditore chirografario: Findomestic Banca Spa.** Prestito personale. Totale residuo € 3307,77. Offerta € 330,78
- 6) **Creditore Chirografario: Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa). Spese di giudizio/soccombenza nel giudizio** Totale residuo € 3530,47. Offerta 10% € 353,05
- 7) **Prededuazione compenso OCC:** Totale residuo € 4752,14. Offerta € 4752,14 (100%)

La ricorrente propone di versare le somme in 69 mesi secondo le modalità indicate nella tabella di cui al ricorso e che si si riporta di seguito o nelle diverse modalità di imputazione che il Tribunale riterrà di dover destinare ai diversi creditori.

In sintesi:

I primi 14 mesi, ovvero le rate da 1 a 14 di € 200,00 le prime 13 e di € 146,00 la 14<sup>a</sup> per le spese in prededuazione dell'OCC;

## Avv. Adele Bedini

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
 e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

dal 14° al mese 37° mese (con rata 14 di € 54,00, rate da 15 a 36 di € 200,00 e rata 37 di € 57.726,13) al creditore ipotecario Pop NpLS 2020 srl;

il 37° mese prevede, altresì, il saldo dell'importo di € 217,20 per il Condominio, dell'importo di € 330,78 per il creditore Findomestic, dell'importo di ADER per € 97,37 per sorte capitale e € 4,09 per oneri di riscossione, oltre all'importo di € 1239,01 per Intesa SanPaolo;

dal mese 38 al 58 con rate da 38 a 57 per € 200,00 e rata 58 per € 27,59 in favore di Intesa SanPaolo; la rata 58 prevede, altresì, l'importo di € 172,21 al creditore Pop NpLS 2020 srl, cui sarebbe imputato anche l'importo di € 180,84 per la rata 59;

dal mese 59 (con rata di € 19,16) al mese 69 con rate da 60 a 68 di € 200,00 e rata 69 di € 186,98 per la restante parte delle spese della procedura per l'OCC.

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico- entro e non oltre il 15 di ciascun mese di durata del piano- sulle coordinate bancarie comunicate dai creditori.

	predeposizione	privilegiato				chirografato				Totale
	OCC	Regione Calabria	Agenzia delle entrate	Pop NpLS 2020 Srl (Banca del	Condominio Via Frua	Intesa san Paolo	Findomestic Banca	Pop NpLS 2020 Srl (Banca del Sud Spa)		
	€ 4.752,14	€ 97,37	€ 4,09	€ 62.180,33	€ 217,20	€ 5.266,80	€ 330,78	€ 353,05		
1	1	€ 200,00							200,00	
	2	€ 200,00							200,00	
	3	€ 200,00							200,00	
	4	€ 200,00							200,00	
	5	€ 200,00							200,00	
	6	€ 200,00							200,00	
	7	€ 200,00							200,00	
	8	€ 200,00							200,00	
	9	€ 200,00							200,00	
	10	€ 200,00							200,00	
2	11	€ 200,00							200,00	
	12	€ 200,00							200,00	
	13	€ 200,00							200,00	
	14	€ 140,00			€ 54,00				200,00	
	15				€ 200,00				200,00	
	16				€ 200,00				200,00	
	17				€ 200,00				200,00	
	18				€ 200,00				200,00	
	19				€ 200,00				200,00	
	20				€ 200,00				200,00	
3	21				€ 200,00				200,00	
	22				€ 200,00				200,00	
	23				€ 200,00				200,00	
	24				€ 200,00				200,00	
	25				€ 200,00				200,00	
	26				€ 200,00				200,00	
	27				€ 200,00				200,00	
	28				€ 200,00				200,00	
	29				€ 200,00				200,00	
	30				€ 200,00				200,00	
4	31				€ 200,00				200,00	
	32				€ 200,00				200,00	
	33				€ 200,00				200,00	
	34				€ 200,00				200,00	
	35				€ 200,00				200,00	
	36				€ 200,00				200,00	
	37		€ 97,37	€ 4,09	€ 57.726,13	€ 217,20	€ 1.239,01	€ 330,78	€ 59.634,58	
	38						€ 200,00		200,00	
	39						€ 200,00		200,00	
	5	40						€ 200,00		200,00
41							€ 200,00		200,00	
42							€ 200,00		200,00	
43							€ 200,00		200,00	
44							€ 200,00		200,00	
45							€ 200,00		200,00	
46							€ 200,00		200,00	
47							€ 200,00		200,00	
48							€ 200,00		200,00	
49							€ 200,00		200,00	
6	50						€ 200,00		200,00	
	51						€ 200,00		200,00	
	52						€ 200,00		200,00	
	53						€ 200,00		200,00	
	54						€ 200,00		200,00	
	55						€ 200,00		200,00	
	56						€ 200,00		200,00	
	57						€ 200,00		200,00	
	58						€ 27,79		200,00	
	59	€ 19,16						€ 172,21	€ 191,37	
60	€ 200,00						€ 180,84	€ 380,84		
6	61	€ 200,00							200,00	
	62	€ 200,00							200,00	
	63	€ 200,00							200,00	
	64	€ 200,00							200,00	
	65	€ 200,00							200,00	
	66	€ 200,00							200,00	
	67	€ 200,00							200,00	
	68	€ 200,00							200,00	
	69	€ 186,98							€ 186,98	
	70								€ 0,00	
71								€ 0,00		
72								€ 0,00		

## *Avv. Adele Bedini*

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

Quali garanzie per l'adempimento del piano, oltre alla somma di circa € 59414,58 alla attualità - somma del riscatto dei Buoni postali che avranno scadenza il 22/04/2027 e che andrebbe a soddisfare il creditore ipotecario con corresponsione in unica soluzione e gli altri creditori (rata n.37 del piano)- si prevede che la consistenza patrimoniale della ricorrente rimanga inalterata a tutela dei creditori in modo che in caso di inesatto adempimento del piano proposto i creditori potranno trovare soddisfazione sul patrimonio dell'istante. Non solo, ma anche il rapporto fra rata e reddito disponibile fornisce di per sé maggiore garanzia di adempimento del piano, costituito da una sicura sostenibilità della rata.

Ancora. Nel ricorso ed a supporto del piano di ristrutturazione proposto, la Sig.ra Di Stefano fornisce motivazione del perché la proposta sia più conveniente dell'esecuzione immobiliare in corso RGEI 92/2019 il cui terzo tentativo di vendita è fissato in data 19 ottobre 2023 al prezzo base d'asta di Euro 95.811,45, offerta minima 71.858.59,00 ed offerte in aumento non inferiori al 2% del prezzo base pari ad euro 1.916,23. Si sostiene che "ipotizzando che la vendita vada a buon fine con assegnazione ad euro 72.000.00, il Netto Ricavo da assegnare ai creditori sarebbe pari ad euro 60.690.36 al netto dei costi di procedura e debiti condominiali che sarebbero pari ad € 11.309,64. L'esecuzione forzata alla terza asta positiva, quindi, condurrebbe ad una soddisfazione inferiore, considerato che l'offerta nel piano di ristrutturazione della ricorrente ammonta ad una somma complessiva e superiore somma di euro 73.201,76, ottenuta in un tempo certamente più breve, ovvero in un tempo pari a 72 mesi con un importo offerto non solo al creditore ipotecario ma alla totale massa del ceto creditorio evidenziando anche che alcuni, in ipotesi di esecuzione andata a buon fine, nulla otterrebbero in termini di residuo post esecuzione.

Nel ricorso l'istante richiede con carattere d'urgenza di sospendere le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere o quelle già in atto; in particolare risulta essere stata introdotta davanti a Codesto Tribunale la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 92/2019 del Tribunale Ordinario di Cosenza, G.E. Dott Giuseppe Sicilia promossa ad istanza di Credito Fondiario SPA. (P. Iva 15430061000) il cui terzo esperimento di vendita risulta fissato in data 19.10.2023 e la cui prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del corrente piano.

### **14.IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA DEI DATI E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.**

La sottoscritta ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano di ristrutturazione predisposto dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano. La documentazione a corredo dell'istanza, depositata inizialmente dalla debitrice, è stata integrata ed aggiornata a seguito di richiesta del gestore e di ulteriore autonoma produzione da parte dell'Advisor e del legale della ricorrente per rendere attendibile e completo l'intero incartamento.

Il reperimento della documentazione integrativa indispensabile alla redazione della presente relazione, l'attesa delle risposte da parte degli uffici (estratto CRIF, precisazioni del credito, verifiche mobiliari),

## ***Avv. Adele Bedini***

Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

nonché la volontà espressa e non concretizzata dal debitore principale/cognato della ricorrente di voler trovare un accordo con il creditore ipotecario, ha determinato un inevitabile allungamento dei tempi. Del resto non può tacersi che costanza con cui la sig.ra Di Stefano ha cercato di trovare una soluzione stragiudiziale con il cognato (debitore principale) e con la banca dimostra l'importanza attribuita all'immobile – casa coniugale – acquistata e mantenuta con tanti sacrifici da lei e dal marito poi prematuramente deceduto, del quale non si vuole perdere la proprietà per cause, peraltro, estranee ed indipendenti dalla sua volontà.

Si fa presente, altresì, che, considerato, che non tutti i creditori hanno riscontrato la richiesta del gestore di “precisazione del credito” e che, per alcuni, si è fatto riferimento ai dati emersi dalla CRIF, gli importi potranno essere eventualmente aggiornati da parte del sottoscritto Gestore in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori anche successive all'omologa del piano.

### **15.COMMENTO AL PIANO PROPOSTO E VALUTAZIONE SULLA PROBABILE CONVENIENZA**

Il piano proposto dalla ricorrente prevede una falcidia per entrambe le categorie di creditori, chirografari e privilegiati, i quali, tuttavia, potrebbero veder soddisfatte le loro ragioni di credito in un periodo di 69 mesi (meno di 6 anni) e con la garanzia dello svincolo e la garanzia dell'importo dei buoni postali al quarto anno. Sulla base di quanto proposto e posto che la sottoscritta condivide quanto espresso ed argomentato al punto 13 circa la convenienza del piano di ristrutturazione del debito rispetto al prosieguo della procedura esecutiva RGEI 92/2019, ovvero l'alternativa liquidatoria, e ritiene che sia rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I. là dove prescrive che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione .....”*.

Il piano pare sostenibile e ben strutturato se si considera la fattispecie in esame ed in particolare le entrate mensili della ricorrente di € 1127,00 e l'esborso per il fabbisogno primario della famiglia di € 796,00. Nel piano l'importo mensile messo a disposizione dei creditori è di € 200,00 che, considerando la situazione in cui versa la famiglia, come argomentata nella presente relazione e dimostrata dalla documentazione prodotta, reperita ed accuratamente analizzata dallo scrivente gestore, sembra essere l'unica proposta sostenibile dalla debitrice che potrà, in tal modo, onorare gli impegni assunti. Nel piano è prevista quale garanzia, principalmente per il creditore ipotecario, l'intero importo ottenuto dallo svincolo della somma dei Buoni Postali alla scadenza; nonché la ulteriore garanzia che la consistenza patrimoniale della proponente rimanga inalterata a tutela dei creditori cosicché nella denegata ipotesi di inesatto adempimento del piano proposto i creditori potranno trovare soddisfazione sul patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istante.

I tempi di esecuzione del piano si inquadrano presumibilmente in un periodo di meno di 6 anni dall'omologa. Al fine di non vanificare la proposta di ristrutturazione dei debiti ed essendo il piano



## ***Avv. Adele Bedini***

*Viale Kennedy IV Trav. n.28 Scala D - Metropolis- 87036 Rende (CS)  
e.mail [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it) – pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)*

proposto rivolto a soddisfare la pretesa creditoria della Banca esecutrice, appare corretta la richiesta di ottenere la sospensione della procedura esecutiva.

### **16.CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO**

Sulla base di quanto sopra esposto, la sottoscritta quale incaricata dall'OCC Consiglio Ordine degli Avvocati di Cosenza alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della normativa vigente,

***Ritenuto*** che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta; ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

***Rilevato*** che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese della procedura, nonché una percentuale che si attesta al 55% per il creditore privilegiato, mentre i per creditori i chirografari che nulla otterrebbero in caso di esecuzione andata a buon fine almeno la percentuale del 10% e che in ogni caso otterrebbero un pagamento non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione; .

***Rilevato***, altresì, che non esistono cause ostative soggettive e la ricorrente è meritevole di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode;

#### **attesta la fattibilità e la convenienza del piano di ristrutturazione**

proposto dalla Sig.ra Di Stefano Giuseppina con l'ausilio dell'Avv. Ferdinando Palumbo e del Dott. Paolo Binetti, e ritiene che la ristrutturazione del debito, come da piano predisposto, fatta salva la possibilità di integrazione del piano e/o presentazione di ulteriori documenti ove il Giudice dovesse ritenerlo opportuno, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

La sottoscritta si riserva, infine, di fornire ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione qualora si rendesse necessario.

Con osservanza

Rende (CS), 25/09/2023

Firmato digitalmente da Adele Bedini

**ADELE  
BEDINI  
C = IT**

## *Avv. Adele Bedini*

---

Viale Kennedy IV Trav. Scala D, 28 – 87036 Rende (CS) – P.Iva: 02825850783

Tel/Fax 0984.466466 – Cellulare: 338.6340192

E-mail: [adele-bedini@virgilio.it](mailto:adele-bedini@virgilio.it)- [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it)

**R.G. n. 86-1/2023 –**

**Proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

**Debitrice istante: Sig.ra Di Stefano Giuseppina**

**Giudice Delegato: Dott.ssa Francesca Familiari**

**ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI COSENZA**

**Oggetto: Richiesta di Pubblicazione della Proposta e del Piano sul sito web del**

**Tribunale di Cosenza**

Pregiatissimo Sig. Presidente  
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza,

Premesso:

- Che, in data 16/10/2023, ho ricevuto dalla cancelleria Provvedimento emesso dal Giudice Dott.ssa Francesca Familiari, relativo alla Procedura da sovraindebitamento R.G. n. 86-1/2023, Piano di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" presentato da Di Stefano Giuseppina, con cui il Giudice aveva disposto procedersi alla pubblicazione della proposta e del piano nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza;
- Che in pari data, 16.10.2023, ho provveduto a richiedere alla S.V. Ill.ma autorizzazione alla pubblicazione allegando alla richiesta la documentazione;
- Che il Giudice Delegato, a seguito mia richiesta, ha proceduto alla correzione di errore materiale e provveduto a nuovo deposito del decreto emendato dell'errore disponendo la pubblicazione della Proposta e del Piano nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza;

Chiedo

L'autorizzazione alla Pubblicazione sul sito web del Tribunale di Cosenza [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) della Proposta di Ristrutturazione del Debito e del Piano relativi alla procedura in epigrafe emarginata allegati alla presente

Allego:

Relazione di fattibilità a firma dell'OCC avv. Adele Bedini nomina ed accettazione;  
Piano di ristrutturazione a firma Dott Paolo Binetti e Avv. Ferdinando Palumbo depositato e firmato dall'OCC Avv. Adele Bedini (n.q.). Provvedimento del Giudice e correzione

Con osservanza

Rende 03.11.2023

Il Gestore della crisi

Avv. Adele Bedini  


**ADELE BEDINI**

CN = ADELE BEDINI  
C = IT



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED INDIPENDENZA DEL GESTORE DESIGNATO

(art. 11 d.m. n. 202/2014)

L'avv. Adele Bedini nato a Cosenza il 06.08.1970 residente in Rende Via F.lli Salerno, 11 cod. fisc. BDNDLA70M46D086H, P. IVA 02825850783, PEC adele.bedini@avvocaticosenza.it, tel/fax 0984.466466 e con studio in Rende (CS) Viale Kennedy IV Trav. n. 28 Scala D Metropolis nominato/a Gestore della crisi da sovraindebitamento per la debitrice Sig.ra Di Stefano Giuseppina

### comunica

di accettare l'incarico e contestualmente

### dichiara

- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di mantenere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012;
- di essere tenuto all'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art.11, comma 3, d.m. n. 202/2014.

Rende li 02/01/2022

Firma

Firmato digitalmente da

**ADELE BEDINI**

CN = ADELE  
BEDINI  
C = IT

**Da:** ADELE BEDINI <adele.bedini@avvocaticosenza.it>  
**Invia:** venerdì 3 novembre 2023 18:00  
**Per:** presidente.tribunale.cosenza  
**CC:** segreteria presidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it  
**Oggetto:** Procedura Ristrutturazione dei debiti del consumatore RG.86-1/2023 - Richiesta sospensione della pubblicazione sul sito per Correzione errore materiale del Provvedimento emesso dal Giudice  
**Allegati:** Richiesta Pubblicazione sul sito Proc. 86.1.2023 pdf.pdf; LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE (1).pdf; DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED INDIPENDENZA DEL GESTORE df-signed.pdf; Piano Ristrutturazione a firma Dott. Binetti (1).pdf; Relazione sovraindebitamento Proc. 86.1.2023 pdf-signed (1).pdf; Provvedimento di correzione 24437451s.pdf; nov-03-2023--16-59-56-tribunale-di-cosenza-notific.pdf; Provvedimento8710543s.pdf; nov-03-2023--17-02-29-tribunale-di-cosenza-notifica Provvedimento.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente,  
 nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Francesca Familiari, con la presente Le invio in allegato copia del provvedimento del 14/10/2023, notificatomi il 16/10/2023, con nota di correzione errore materiale, relativo alla Procedura da sovraindebitamento R.G. n. 86-1/2023, Piano di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" presentato da Di Stefano Giuseppina, con cui il Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione della proposta e del piano nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza.

Unitamente al provvedimento ed alla correzione allego:  
 Nota richiesta di pubblicazione; Relazione di fattibilità a firma dell'OCC avv. Adele Bedini  
 nomina ed accettazione; Piano di ristrutturazione a firma Dott Paolo Binetti e Avv. Ferdinando  
 Palumbo depositato e firmato dall'OCC Avv. Adele Bedini (n.q.)  
 Chiedo, pertanto, di autorizzarne la pubblicazione.  
 Rimango in attesa di cortese riscontro

Con osservanza  
 Adele Bedini  
 (OCC)

Codice PA 07804502202		
Tribunale di Cosenza - Ufficio di Segreteria		
N° 5230/2023		U. n° 6.11.2023
PROV.	CC	PRO
Funzione	Matricola	Altre
Fascicolo	Sottoscrizione	

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**  
 Visto: *Albe Cavallo e compite per la pubblicazione*

Cosenza, il 10-11-2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE *P.P.*  
 Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

## LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La sottoscritta avv. Ester Bernardo, cod. fisc. BRNSTR80T42D086Z, nella qualità di referente *pro tempore* dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "**OCC**", con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, P. Iva 03664050782,

### PREMESSO

- che in data 09.11.2022 è stata presentata presso questo **OCC** istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 03/2012 dalla Sig.ra Di Stefano Giuseppina, di seguito denominato "**debitore istante**";
- che con provvedimento del 28 Novembre 2022 il sottoscritto Referente ha nominato l'**avv. Adele Bedini** nata a Cosenza il 06/08/1970, cod. fisc. BDNDLA70M46D086H, con studio in Rende (CS) al viale Kennedy IV trav. scala D, 28, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, indirizzo pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it) quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento n. 17 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

### CONFERISCE

all'avv. Adele Bedini come sopra identificato, in seguito denominato "**Professionista**", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

#### 1. Oggetto e complessità dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del D.M. n. 202/2014.

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell'incarico ed indicate nel presente articolo.

#### 2. Esecuzione dell'incarico

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC che il professionista dichiara di ben conoscere.

Il Professionista non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

#### 3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

#### 4. Compensi, spese e contributi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, il Professionista avrà diritto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento OCC, ad un onorario pari all'80% calcolato sul compenso spettante all'OCC, in base ai parametri indicati

dagli artt. 16 e 14, comma 3, del D.M.202/2014, tenendo conto delle masse attive e passive, del numero dei creditori e della complessità della procedura.

Il compenso è remunerativo di tutte le spese eventualmente sostenute dal Professionista, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del debitore che comprendono anche quelle sostenute per eventuali trasferte fuori dal Comune ove ha sede l'Organismo e connesse al presente incarico.

Il Professionista avrà diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Professionista incaricato; quest'ultimo, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione del compenso da parte del debitore istante in favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC.

## **5. Obblighi del Professionista**

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.).

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico ed a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza.

Con il presente incarico, in linea con quanto disposto dal nuovo art. 68 CCII, il Professionista assume i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al debitore la data di convocazione presso il proprio studio, da fissarsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;

- verificare la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore istante tramite accesso alle banche dati (cassetto fiscale, visure camerali ed ipocatastali, PRA, anagrafe tributaria, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico), entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- prestare assistenza al debitore nella redazione della proposta;
- redigere la relazione particolareggiata entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi dall'accettazione dell'incarico;
- provvedere ad eseguire tempestivamente le comunicazioni ed a trasmettere eventuali integrazioni alla proposta, secondo le indicazioni che il Giudice Delegato vorrà disporre nei suoi confronti;
- relazionare tempestivamente il Referente sullo stato della procedura, sulla collaborazione prestata dal debitore istante e su eventuali sopravvenute criticità, stimandone i tempi per una eventuale risoluzione;
- relazionare tempestivamente il Referente nei casi in cui si ritenga opportuno, con il consenso o su impulso del debitore istante, modificare la procedura originariamente proposta dal medesimo debitore;
- vigilare sulla fase di esecuzione della procedura, affidata oggi al debitore;
- a conclusione o cessazione della procedura, provvedere tempestivamente alla restituzione della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; le eventuali segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste ed in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

#### **6. Polizza assicurativa**

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

#### **7. Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, l'OCC ed il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

#### **8. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, al DM 202/2014, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

#### **9. Privacy**

Il Professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte dell'OCC, limitatamente a quanto necessario per il presente incarico e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive

modificazioni, ivi compresi i diritti derivanti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati dell'Organismo è l'avv. Roberto Romei

Cosenza, li 19 Dicembre 2022

OCC – Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Avv. Ester Bernardo Firmato digitalmente da Avv. Ester  
Bernardo  
Data: 2022.12.20 12:36:11 +01'00'

---

Il Professionista

---

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 6) Polizza Assicurativa

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Avv. Ester  
Bernardo Firmato digitalmente da Avv.  
Ester Bernardo  
Data: 2022.12.20 12:36:24  
+01'00'

---

Il Professionista

---



## Binetti Dott. Paolo

Commercialista

Gestore Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Esperto Negoziatore Crisi d'Impresa

Advisor

### TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA RICORSO PER PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART. 67 E SEGG. C.C.I.I.

PER: la signora Di Stefano Giuseppina, nata a Cosenza (Cs) il 04.11.1976 e residente in Cosenza ( Cs ), alla Via Palatucci 4, CF: DST GPP 76S44 D086H, assistita dal Dott. Binetti Paolo ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta ( Ce), C.F: BNTPLA66H28D086C, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Veterinaria 62 , che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica [binetidottpaolo@pec.it](mailto:binetidottpaolo@pec.it) ; dall'avvocato Palumbo Ferdinando del Foro di Cosenza, pec [avvferdinandopalumbo@pec.giuffre.it](mailto:avvferdinandopalumbo@pec.giuffre.it) coadiuvati, quale Gestore della crisi, dall'Avvocato Bedini Adele del foro di Cosenza (Cs) ed iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi dell'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza ( Pec: [adele.bedini@avvocaticosenza.it](mailto:adele.bedini@avvocaticosenza.it) )

\*\*\*\*

#### 1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.

L'istante ha la qualifica di consumatore, dato che agisce ed ha agito per scopi estranei ad attività di tipo imprenditoriale o professionale, che nemmeno svolge. la proponente, infatti, è pensionata I.N.P.S.

Le obbligazioni oggetto della presente proposta nascono, dunque, tutte dalla necessità di soddisfare le esigenze del nucleo familiare. Si tratta di un nucleo familiare monoreddito composto dalla ricorrente pensionata e dal figlio minore Caruso Francesco Maria nato a Cosenza il 23.04.2009.

L'istante risiede in Cosenza (Cs) in Via Palatucci 4, abitazione principale.

Più precisamente, nel caso di specie ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi di cui al D.Lgs. 14/2019. L' art. 2 comma 1 lettera e), del D.Lgs. 14/2019, definisce il "consumatore" come:

*"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI de'OI titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";*

L'art. 65 comma 1 D.Lgs. 14/2019 definisce l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: *"I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX";*

L' Art. 2 comma 1 lettera c), del D.Lgs. 14/2019, definisce poi il "sovraindebitamento" come:

*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*

L' Art. 2 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 14/2019, definisce lo stato di "crisi" come:

*"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", mentre la sua lettera b) definisce "l'insolvenza" come: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";*

La Sig.ra Di Stefano Giuseppina rientra perfettamente in tutte le suddette definizioni: **ella è un consumatore e si trova in stato di sovraindebitamento.**

L'istante è in stato di sovraindebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivante dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi. Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

Nel caso, inoltre, **non sussistono le condizioni ostative all'applicazione dell'art. 69** comma 1 D.Lgs. 14/2019. In particolare, risultano rispettate le seguenti condizioni richiamate dalla normativa, in quanto il consumatore:

- NON è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- NON ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- NON ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La Sig.a Di Stefano, inoltre:

- Non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente (né indirettamente) attività di impresa;
- Non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti d'impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- Ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- Non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

## 2. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

Le cause dell'indebitamento sono collegate principalmente ad un fattore:

- 1) La prematura ed improvvisa morte nell'anno 2014 del coniuge Sig. Caruso Romano, fonte principale di sostegno economico della famiglia. Oggi il nucleo familiare percepisce una pensione netta mensile di euro 954,00 (comprensiva di quota per il minore) oltre assegno unico di euro 173,00. Tale reddito non consente di sostenere gli impegni presi ed in particolare il mutuo concesso in data 15 settembre 2009 da Banca del Sud Spa al Sig. Caruso Cesare (fratello del de cuius) nato a Cosenza il 04/01/1961 e residente a Napoli per il quale il coniuge dell'istante, sig. Caruso Romano, fornisce garanzia ipotecaria. L'importo del mutuo era di euro 100.000,00 da saldare in numero 180 rate mensili di euro 846,56.

A causa dell'insolvenza del mutuatario, sig. Caruso Cesare la Banca ha intrapreso procedura esecutiva sull'immobile dell'istante rubricata al numero RGE 92/2019 presso il Tribunale di Cosenza, Giudice Dott. Sicilia Giuseppe.

L'immobile è stato valutato dal tecnico estimatore Ing. Salatino Giorgio euro 148.665,00.

- ✚ *E' stato effettuato primo tentativo di vendita in data 17.03.2023 . Prezzo base 149.705,40 – offerta minima 112.279,05*
- ✚ *E' stato effettuato secondo tentativo di vendita in data 12.07.2023. Prezzo base 119.764,32 – offerta minima 89.823,24*
- ✚ *E' stata indetto terzo tentativo di vendita in data 19.10.2023. Prezzo base 95.811,45 – offerta minima 71.858,59.*

La vicenda della proponente è quella di una pensionata, come detto, monoreddito, con un fragile equilibrio economico, che ha risentito molto della imprevedibile quanto inaspettata morte del coniuge, Sig. Caruso Romano. Rimasta sola e con un figlio a carico è riuscita negli anni a provvedere per la famiglia, con parsimonia ed integrità morale.

Negli anni più complicati la Signora Di Stefano ha dovuto affrontare, e ancora affronta anche ulteriori difficoltà. Una su tutte la condizione clinica del figlio Francesco Maria Caruso il quale, sin dal 2014, presenta “difficoltà attentivo comportamentali con ritardi evolutivi ed un disturbo della sfera emozionale”. Il minore pertanto è seguito presso l’UO Neuropsichiatrica infantile dell’azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza attraverso incontri periodici e valutazione dei possibili miglioramenti ed interventi specifici. Tale patologia, oltre a minare ulteriormente la serenità familiare, ha determinato il continuo ricorso a medici specialisti di vario genere, con la conseguente necessità di affrontare spese mediche in maniera importante.

L’analisi della CRIF evidenzia finanziamenti essenzialmente di natura chirografaria che sono per lo più volti a sostenere i fabbisogni familiari e spese impreviste ed imprevedibili.

- ✓ *Intesa San Paolo : Finanziamento numero 0x19058681073 coobbligato Di Stefano Nicola concesso in data 18.05.2015 – scadenza 01.09.2025 – rata mensile 352,00 durata 120 mesi; Ha solo prestato garanzia. Fondi ricevuti dal coobbligato che sostiene regolarmente le rate mensili.*
- ✓ *Intesa San Paolo : Finanziamento numero 0c02044298555 concesso in data 10.10.2019 – scadenza 01.11.2023 – rata mensile di euro 333,00 durata 120 mesi ; fabbisogni familiari e spese mediche del figlio minore.*
- ✓ *Intesa San Paolo: Finanziamento numero 0x92018369283 concesso in data 21.12.2022 – scadenza 01.01.2043 Rata mensile di euro 40,00 durata 240 mesi; utilizzato per estinzione prestito Findomestic di euro 4.800,00 euro.*
- ✓ *Findomestic Banca Spa : Finanziamento 20220752201383 concesso in data 21.09.2021 – scadenza 05.04.2024 – rata mensile 6,00 durata 30 mesi . Acquisto rateale di telefono cellulare.*
- ✓ *Intesa San Paolo: scoperto di conto corrente – accordato euro 1.000,00 – utilizzato euro 988,00.*
- ✓ *Findomestic Banca Spa : linea di credito 2004724366703 concessa nell’anno 2021. Utilizzo per spese impreviste.*

La debitoria che oggi la Signora Di Stefano propone di ristrutturare ammonta ad euro 189.922,13 ed è riassunta nella tabella che segue:

Nr.	Tipologia / Cartella	Data obbligaz.	Anno	CREDITORI ACCERTATI					
				Creditore	Totale Residuo	Capitale	%	Coobbligato	Categoria credito
1	034201800049710000000	01/01/2018	2018	Regione Calabria	290,83 €	290,83 €	0,15%		privilegiato
2	03420220003598775000	08/06/2022	2022	Regione Calabria	56,91 €	56,91 €	0,03%	no	privilegiato
3	Oneri di Riscossione	01/01/2018	2018	Agenzia delle entrate riscossione Cosenza	14,60 €	5,86 €	0,01%	no	privilegiato
4	Spese condominiale	16/02/2023	2023	Condominio Via Frugiole	2.172,04 €	2.172,04 €	1,14%	no	chirografato
5	prestito personale 0x02044298555	10/10/2019	2019	Intesa san Paolo	31.008,00 €	31.008,00 €	16,33%	no	chirografa
6	prestito personale 0x92018369283	21/12/2022	2022	Intesa san Paolo	9.743,00 €	9.743,00 €	5,13%	no	chirografa
7	prestito personale 0x19058681073	18/02/2015	2015	Intesa san Paolo	10.929,00 €	10.929,00 €	5,75%	si	chirografa
8	prestito personale 20220752201383	21/09/2021	2021	Findomestic Banca Spa	24,88 €	24,88 €	0,01%	no	chirografa
9	Linea di credito 20047243664703	28/02/2023	2023	Intesa san Paolo	3.282,89 €	3.282,89 €	1,73%	no	chirografato
10	scoperto di conto corrente	29/09/2009	2009	Pop NpIs 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	988,00 €	988,00 €	0,52%	no	chirografa
11	Mutuo	24/11/2022	2022	Pop NpIs 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	4.752,14 €	4.752,14 €	2,50%	no	predefusione
12	Spese giudizio	11/07/2023	2023	OCC	123.129,37 €	81.238,64 €	42,83%	no	privilegiato
13	OCC				3.530,47 €	3.530,47 €	1,86%	no	chirografato
					4.752,14 €	4.752,14 €	2,50%	no	predefusione
					<b>189.922,13 €</b>		<b>100,00%</b>		

### 3. LA MERITEVOLEZZA

Qualche cenno deve essere fatto al requisito della meritevolezza del debitore, dal momento che la legge richiede, tra i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 69, che il debitore non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Dopo la nota recente riforma, è dunque venuta meno la responsabilità per mera colpa, dovendo ricorrere almeno la colpa grave al fine di escludere la meritevolezza.

Come correttamente osservato già dal Tribunale di Napoli Nord, (ex multis decreto del 26.03.2021 del Dott. A. Rabuano) “...la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.”

Ebbene, nel caso della proponente, ella, quando le ha assunte, aveva la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle proprie obbligazioni, dal momento che poteva contare sulla sua pensione mensile oltre che, come già avviene, l’aiuto economico e finanziario del padre, Sig. Di Stefano Nicola. Il sovraindebitamento è avvenuto per eventi imprevedibili, successivi a quello dell’assunzione delle obbligazioni, che hanno inciso sulla sua capacità di restituzione.

#### 3.1 - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MERITO CREDITIZIO- IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DEL CREDITORE INTESA SAN PAOLO E FINDOMESTIC BANCA SPA.

##### SPA.

Deve evidenziarsi che i prestiti contratti ed evidenziati dai riferimenti 0X08044298555, 0X92018369283 per Intesa San Paolo e 20220752201383 e 20047243664703 di Findomestic Banca Spa sembrano aver violato quanto previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Difatti la giurisprudenza più volte ha evidenziato (da ultimo Cass. civ. 18610/2021) che il debitore, che è consumatore e non è professionista, è in rapporto asimmetrico col finanziatore, nelle cui valutazioni tecniche ripone il suo affidamento. Ne è conseguito

un forte alleggerimento delle responsabilità del debitore, il quale, a fronte della valutazione di sostenibilità della rata effettuata dal finanziatore che concede (incautamente) il credito, si conforma a tale valutazione professionale.

Nel caso, **sembra rinvenirsi responsabilità degli intermediari predetti.**

Il proponente stesso non ha tenuto comportamenti gravemente colposi, improvvidi e rovinosi, non avendo contratto debiti per esigenze voluttuarie, ma **per soddisfare i bisogni primari del nucleo.** Pertanto ella è senz'altro meritevole.

Ora, la dottrina prima e la giurisprudenza poi, hanno chiarito che il sovraindebitamento è una situazione che si costituisce in modo progressivo per poi manifestarsi all'improvviso. A ciò si aggiunga anche che, da un punto di vista più squisitamente sociologico, vi è una enorme difficoltà per il chi è "vittima", soprattutto se è un consumatore, di rendersi conto di quanto l'indebitamento (per l'appunto progressivo) vada ad erodere le risorse necessarie a garantire a sé ed al proprio nucleo familiare la sopravvivenza. La maggior parte delle volte, il consumatore, al quale sono stati già concessi uno o più finanziamenti, nel tentativo di alleggerire la propria posizione si affida nuovamente ad una finanziaria per "consolidare" tutti i propri debiti in un'unica (magica?) rata. È proprio tale affidamento, il quale presupporrebbe un controllo attento, quello di cui all'art. 124 bis t.u.b. da parte dell'istituto di credito, che alla fine castra la possibilità di riemergere dalla propria situazione debitoria.

Ancora non possiamo non evidenziare che "Il consumatore che abbia chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull'obbligo e la capacità dell'intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall'art. 124 bis del T.U.B., non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziatore informazioni false e rilevanti agli effetti della suddetta valutazione. Pertanto, nella valutazione della meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche avere riguardo alla diligenza del creditore e al rispetto da parte di questi del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio. Sicché l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore" Trib. Messina, 20.12.2021, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26388>).

Nel caso qui trattato appare pacifico che il ricorrente non abbia fornito notizie false, nonostante le quali Intesa San Paolo prima e Findomestic Banca Spa dopo, hanno concesso comunque ulteriori finanziamenti, ritenendo (a torto) sussistente il merito creditizio. Motivo per il quale lo scrivente ritiene che la Banca Intesa Spa e Findomestic banca Spa non abbiano con diligenza appurato la capacità di restituzione del prestito, aggravando lo stato di sovraindebitamento. È più probabile ritenere che il consumatore in esame abbia ritenuto di dover rendere noto agli istituti di credito l'esistenza di altri finanziamenti che già incidevano sulla sua posizione finanziaria, pur non essendovi una trattenuta diretta. Del resto, è esattamente per la differenza di "disponibilità tecniche" che un consumatore ed un istituto di credito non possono essere posti sullo stesso piano, dovendo il primo essere qualificato come soggetto "debole" ed il secondo soggetto "forte".

Ad ogni buon conto si riporta qui sotto il dettaglio del calcolo relativo alla verifica effettuata dallo scrivente:

Nel caso in esame partendo dalla posizione:

*Intesa San Paolo : Finanziamento numero 0c02044298555 concesso in data 10.10.2019 – scadenza 01.11.2023 – rata mensile di euro 333,00 durata 120 mesi si verifica quanto:*

<b>(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità</b>		<b>€ 1.127,00</b>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2019	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 496,16	
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,07	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		
<b>(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita</b>		<b>€ 1.027,04</b>
<b>(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)</b>	<b>€ 352,00</b>	
<b>Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)</b>		<b>-€ 252,04</b>
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		<b>-€ 252,04</b>
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		25
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>		<b>-€ 57.333,78</b>
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data 10.10.2019		<b>€ 24.000,00</b>
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

A seguire per la posizione :

*Findomestic Banca Spa : Finanziamento 20220752201383 concesso in data 21.09.2021 – scadenza 05.04.2024 – rata mensile 6,00 durata 30 mesi . Acquisto rateale di telefono cellulare*

<b>(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità</b>		<b>€ 1.127,00</b>
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	<input type="text" value="2021"/>	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		<input type="text" value="€ 498,64"/>
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	<input type="text" value="2"/>	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		<input type="text" value="2,07"/>
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		
<b>(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita</b>		<b>€ 1.032,18</b>
<b>(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)</b>	<input type="text" value="€ 685,00"/>	
<b>Residuo reddito disponibile mensile (A B C)</b>		<b>-€ 590,18</b>
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		<input type="text" value="-€ 590,18"/>
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		<input type="text" value="2,32%"/>
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		<input type="text" value="12"/>
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		<input type="text" value="25"/>
<b>Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere</b>		<b>-€ 134.251,64</b>
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data 21.09.2021		<input type="text" value="€ 72,00"/>
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		<b>NO</b>

A seguire per la posizione :

- ✓ *Intesa San Paolo: Finanziamento numero 0x92018369283 concesso in data 21.12.2022 – scadenza 01.01.2043 Rata mensile di euro 40,00 durata 240 mesi;*

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		C 1.127,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento		2022
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento		€ 508,12
link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)		2
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico		2,07
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate		
link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> )		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		C 1.051,80
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)		C 691,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)		-C 615,80
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-C 615,80
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		25
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-C 140.080,02
Digita la somma erogata dall'Ente ..... Con mutuo/finanziamento in data 21.12.2022		C 10.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

#### 4. LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E LE FONTI DI REDDITO.

Il Sig.a Di Stefano Giuseppina è pensionata Inps.

La pensione netta media mensile è di euro 954,00. È stata desunta dai cedolini dell'istituto e verificata con le certificazioni dei redditi emesse dal medesimo al netto di ritenute e maggiorata dalle detrazioni.

Per quanto riguarda i **beni mobili registrati**, il debitore è altresì intestatario di una automobile di scarso valore immatricolata nell'anno 2006;

Per quanto riguarda i **beni mobili finanziari** il figlio dell'istante possiede Buoni postali a scadenza il cui valore è riepilogato in tabella:

BENI MOBILI											
descrizione	% di diritto	Valore Perizia	Valore netto	data	doc.affidente	inventario	Valori				
stipendio											- €
auto	100,00%	€ 0,00		2006							- €
criptovalute											- €
Totale	100,00%	€ 67.902,38	€ 59.414,58	22/04/2027							59.414,58 €

Per quanto riguarda i **beni immobili**, l'istante è proprietaria al 50% dell'immobile adibito a prima casa, sito in Cosenza ( Cs), sottoposto ad esecuzione e valutato dal tecnico estimatore della procedura esecutiva immobiliare euro 149.705,40 oltre una quota pari al 16,67% di un box situato ad Cosenza ( Cs) che in termini di valore pro/quota si stima in euro 1.280,26 ed una rendita di euro 95,85. In tabella il riepilogo:

BENI IMMOBILI											
descrizione	% di diritto sull'immobile	Valore Pertinza	Prov. Di ubicazione	Comune	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Tipologia	Valori
Appartamento	50,00%	€ 149.705,40	Cosenza	Cosenza	Via G.Falautucci 4	12	53	68	A3	2	74.852,70 €
Box	16,67%	€ 7.680,00	Cosenza	Cosenza	Viale della repubblica 22	13	53	23	c/6		1.280,26 €
											€ 76.132,96

**Stima Online**

Seleziona la tipologia da valutare:  Fare contratto

### Quotazioni Immobiliari di Zona

Quotazioni Abitazioni & Ville

Quotazioni Uffici & Negozi

Quotazioni Box & Posti auto

Quotazioni Locali & Capannoni

Quotazioni di **Vendita**      Quotazioni di **Affitto**

**Box auto & Autorimesse**  
Quotazioni di box a locale adibiti a parcheggio

Valore minimo: €412      Valore medio: €480      Valore massimo: €547

[Visualizza quotazioni di Box auto & Autorimesse](#)

## 5. La situazione debitoria complessiva.

Conformemente a quanto descritto nel par. 1, la situazione debitoria attuale della signora Di Stefano Giuseppina risulta essere la seguente:

### Sintesi debitoria Di Stefano Giuseppina



TOTALE DEBITORIA	25-set	189.922,13 €
------------------	--------	--------------

CREDITORI ACCERTATI									
Nr.	Tipologia / Cartella	Data obbligaz.	Anno	Creditore	Totale Residuo	Capitale	%	Coobbligato	Categoria credito
1	*034201800049710000000	01/01/2018	2018	Regione Calabria	290,83 €	290,83 €	0,15%	no	privilegiato
2	*03420220003598775000	08/06/2022	2022	Regione Calabria	56,91 €	56,91 €	0,03%	no	privilegiato
3	Oneri di Riscossione	01/01/2018	2018	Agenzia delle entrate riscossione Cosenza	14,60 €	5,86 €	0,01%	no	privilegiato
4	Spese condominiale	16/02/2023	2023	Condominio Via Fruguarie	2.172,04 €	2.172,04 €	1,14%	no	chirografato
5	prestito personale 0x02044298555	10/10/2019	2019	Intesa san Paolo	31.008,00 €	31.008,00 €	16,33%	no	chirografato
6	prestito personale 0x92018369283	21/12/2022	2022	Intesa san Paolo	9.743,00 €	9.743,00 €	5,13%	no	chirografato
7	prestito personale 0x19058681073	18/02/2015	2015	Intesa san Paolo	10.929,00 €	10.929,00 €	5,75%	si	chirografato
8	prestito personale 20220752201383	21/09/2021	2021	Indomestic Banca Spa	24,88 €	24,88 €	0,01%	no	chirografato
9	Linea di credito 20047243664703	21/09/2021	2021	Indomestic Banca Spa	3.282,89 €	3.282,89 €	1,73%	no	chirografato
10	scoperto di conto corrente	28/02/2023	2023	Intesa san Paolo	988,00 €	988,00 €	0,52%	no	chirografato
11	Mutuo	29/09/2009	2009	Pop Nalis 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	81.238,64 €	81.238,64 €	42,83%	no	privilegiato
12	Spese giudizio	24/11/2022	2022	Pop Nalis 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	3.530,47 €	3.530,47 €	1,86%	no	chirografato
13	OCC	11/07/2023	2023	OCC	4.752,14 €	4.752,14 €	2,50%	no	prelazione
					189.922,13 €		100,00%		

\*\*\*

## 6. Le spese necessarie per vivere.

Secondo quanto esposto, il nucleo familiare dei proponenti è composto dalla Sig.a Di Stefano ed il figlio.


Le spese necessarie per la sussistenza, calcolate su base mensile, sono le seguenti, come comprovato dalla documentazione allegata:



TOTALE ---->	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23	€ 796,23
Mesi ---->	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Affitto Casa /Mutuo												
Condominio	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00
Bollette ENEL	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
Spese Bus												
Bollette Gas	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Alimentari	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese Autoveicoli												
Abbigliamento												
Spese Personali	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
Varie e Imprevisti												
Spese scolastiche												
Giornali												
Mantenimento coniuge												
Imposte sui redditi												
Contributi Inps												
Tarso	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91	€ 25,91
Telefono	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
Carburante - manutenzione												
Acqua	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66
Assicurazione e bollo	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66	€ 46,66
Spese Mediche	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Reddito	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00
Reddito Mensile Netto	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00
Altre entrate (locazioni, 13ma...)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Avanzo Finanziario	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77	€ 330,77
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Flussi Finanziari mensili



Come si vede dal prospetto la ricorrente gestisce in maniera oculata le proprie spese, cosa che emerge dal fatto che non vi sono spese voluttuarie, ma solo quelle necessarie per mantenere un tenore di vita appena dignitoso, cercando di non accumulare ulteriori debiti (per condominio, bollette, etc.).

### 7. La situazione di sovraindebitamento.

La debitoria della Signora Di Stefano, che ammonta ad euro 189.922,13, è di gran lunga superiore al patrimonio prontamente liquidabile, per come già dedotto e precisato.

Per questo motivo la proponente può senz'altro ritenersi sovraindebitata, non essendo ella in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, secondo i parametri di legge indicati nel primo paragrafo della presente proposta.

### 8. Proposta ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con la seguente proposta si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della crisi di sovraindebitamento dell'istante. Con essa, la Sig.a Di Stefano Giuseppina intende recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa. Ad oggi la debitoria, come detto, è la seguente:

## Sintesi debitoria Di Stefano Giuseppina

CREDITORI ACCERTATI									
Nr.	Tipologia / Cartella	Data obbligaz.	Anno	Creditore	Totale Residuo	Capitale	%	Coobbligato	Categoria credito
1	034201800049710900000	01/01/2018	2018	Regione Calabria	290,83 €	290,83 €	0,15%	no	privilegiato
2	03420220003598775000	08/06/2022	2022	Regione Calabria	56,91 €	56,91 €	0,03%	no	privilegiato
3	Oneri di Riscossione	01/01/2018	2018	Agenzia delle entrate riscossione Cosenza	14,60 €	5,86 €	0,01%	no	privilegiato
4	Spese condominiale	16/02/2023	2023	Condominio Via Frugiuiele	2.172,04 €	2.172,04 €	1,14%	no	chirografo
5	prestito personale 0x02044298555	10/10/2019	2019	Intesa san Paolo	31.008,00 €	31.008,00 €	16,33%	no	chirografo
6	prestito personale 0x92018369289	21/12/2022	2022	Intesa san Paolo	9.743,00 €	9.743,00 €	5,13%	no	chirografo
7	prestito personale 0x19058681073	18/02/2015	2015	Intesa san Paolo	10.929,00 €	10.929,00 €	5,75%	si	chirografo
8	prestito personale 20220752201383	21/09/2021	2021	Findomestic Banca Spa	24,88 €	24,88 €	0,01%	no	chirografo
9	Linea di credito 20047243664703	21/09/2021	2021	Findomestic Banca Spa	3.282,89 €	3.282,89 €	1,73%	no	chirografo
10	scoperto di conto corrente	28/02/2023	2023	Intesa san Paolo	988,00 €	988,00 €	0,52%	no	chirografo
11	Mutuo	29/09/2009	2009	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	123.129,37 €	81.238,64 €	64,83%	no	privilegiato
12	Spese giudizio	24/11/2022	2022	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	3.530,47 €	3.530,47 €	1,86%	no	chirografo
13	OCC	11/07/2023	2023	OCC	4.752,14 €	4.752,14 €	2,50%	no	preveduzione
					<b>189.922,13 €</b>		<b>100,00%</b>		

La proposta odierna viene costruita considerando due aspetti:

- 1) alternativa liquidatoria esecuzione in corso;
- 2) sostenibilità della proposta.

Per ciò che concerne il punto (1) la valutazione del patrimonio del Sig.a Di Stefano Giuseppina vede un attivo pari ad euro 135.547,54

Per il punto (2) si prende in considerazione il reddito mensile del Sig.a Di Stefano al netto delle spese mensili .

Sulla base di queste valutazioni la proposta prevede il soddisfacimento integrale del creditore preveducibile, una soddisfazione del privilegiato ipotecario del 45% alla quale si aggiunge un ulteriore 10% per la parte non soddisfatta degradata al chirografo, una soddisfazione del creditore privilegiato del 20% alla quale si aggiunge un ulteriore 10% per la parte non soddisfatta degradata al chirografo e una soddisfazione dei chirografari nella misura del 10%, mediante la corresponsione di 68 rate mensili costanti di euro 200,00 oltre una rata da euro 186,98 al sesto anno ed il versamento di euro 59.414,58 al quarto anno ( BPostali euro 67.902,38 al netto della imposizione fiscale) .

Nella tabella si esplica il dettaglio:

Proposta ai creditori complessiva:

**Euro 73.201,76 secondo schema a seguire:**

Nr.	Creditore	Totale Residuo	%	Coobbligato	Categoria credito	Privilegio vantato	proposta	% soddisfazione	degrado	% degrado	valore degrado	offerta
1	Regione Calabria	290,83 €	0,15%	no	privilegiato	mobiliare	€ 58,17	20%	€ 232,66	100,00%	€ 23,27	€ 81,43
2	Regione Calabria	56,91 €	0,03%	no	privilegiato	mobiliare	€ 11,35	20%	€ 45,53	100,00%	€ 4,55	€ 15,93
3	Agenzia delle entrate riscossione Cosenza	14,60 €	0,01%	no	privilegiato	mobiliare	€ 2,92	20%	€ 11,68	100,00%	€ 1,17	€ 4,09
4	Condominio Via Frugiuiele	2.172,04 €	1,14%	no	chirografo	mobiliare	€ 217,20	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 217,20
5	Intesa san Paolo	31.008,00 €	16,33%	no	chirografo	mobiliare	€ 3.100,80	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 3.100,80
6	Intesa san Paolo	9.743,00 €	5,13%	no	chirografo	mobiliare	€ 974,30	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 974,30
7	Intesa san Paolo	10.929,00 €	5,75%	si	chirografo	mobiliare	€ 1.092,90	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 1.092,90
8	Findomestic Banca Spa	24,88 €	0,01%	no	chirografo	mobiliare	€ 328,29	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 328,29
9	Findomestic Banca Spa	3.282,89 €	1,73%	no	chirografo	mobiliare	€ 98,80	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 98,80
10	Intesa san Paolo	988,00 €	0,52%	no	chirografo	mobiliare	€ 98,80	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 328,29
11	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	123.129,37 €	64,83%	no	privilegiato	immobiliare	€ 55.408,22	45%	€ 67.721,15	100,00%	€ 6.772,12	€ 62.180,33
12	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	3.530,47 €	1,86%	no	chirografo	mobiliare	€ 353,05	10%	0,00%	0,00%	€ -	€ 353,05
13	OCC	4.752,14 €	2,50%	no	preveduzione	mobiliare	€ 4.752,14	100%	€ -	0,00%	€ -	€ 4.752,14
		<b>189.922,13 €</b>	<b>100,00%</b>				<b>66.400,65 €</b>		€ 68.011,03		<b>6.801,10 €</b>	<b>73.201,76 €</b>

OFFERTA	73.201,76 €
DEBITORIA	189.922,13 €

Etichette di riga	∑	Somma di Totale Residuo	Somma di %	Somma di proposta	Somma di valore degrado	Somma di offerta
<b>preveduzione</b>	€	<b>4.752,14</b>	<b>2,50%</b>	€ 4.752,14	€ -	€ 4.752,14
OCC	€	4.752,14	2,50%	€ 4.752,14	€ -	€ 4.752,14
<b>privilegiato</b>	€	<b>123.491,71</b>	<b>65,02%</b>	€ 55.480,68	€ 6.801,10	€ 62.281,79
Regione Calabria	€	347,74	0,18%	€ 69,55	€ 27,82	€ 97,37
Agenzia delle entrate riscossione Cosenza	€	14,60	0,01%	€ 2,92	€ 1,17	€ 4,09
Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	€	123.129,37	64,83%	€ 55.408,22	€ 6.772,12	€ 62.180,33
<b>chirografo</b>	€	<b>61.678,28</b>	<b>32,48%</b>	€ 6.167,83	€ -	€ 6.167,83
Condominio Via Frugiuiele	€	2.172,04	1,14%	€ 217,20	€ -	€ 217,20
Intesa san Paolo	€	52.668,00	27,73%	€ 5.266,80	€ -	€ 5.266,80
Findomestic Banca Spa	€	3.307,77	1,74%	€ 330,78	€ -	€ 330,78
Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	€	3.530,47	1,86%	€ 353,05	€ -	€ 353,05
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>189.922,13</b>	<b>100,00%</b>	€ 66.400,65	€ 6.801,10	€ 73.201,76

La proposta è più conveniente dell'esecuzione Immobiliare in corso Rg 92/2019 il cui terzo tentativo di vendita è fissato in data 19 ottobre 2023 come mostrato in sintesi dal seguente prospetto tabellare.

In data 19 ottobre 2023 l'abitazione della Signora Di Stefano sarà sottoposta al terzo esperimento di vendita:

- 1) base di euro 95.811,45, offerta minima 71.858,59,00 ed offerte in aumento non inferiori al 2% del prezzo base pari ad euro 1.916,23

Si ipotizza che la vendita vada a buon fine con assegnazione ad euro 72.000,00.

Il Netto Ricavo da assegnare ai creditori sarà pari ad euro 60.690,36 inserendo i costi di procedura secondo tale ipotesi:

Ipotesi Esecuzione: 3 Asta

BENI IMMOBILI	Ipotesi	VALORE REALIZZABILE	Costi	
descrizione	Valore			
Appartamento	149.705,40 €	72.000,00 €	€ 5.775,00	Delegato
			€ 1.647,24	Debiti Condominiali
			€ 2.087,40	Custode
			€ 1.800,00	Oneri pubblicità
	149.705,40 €	72.000,00 €	11.309,64 €	
		Ricavo Netto>>>>	60.690,36 €	

Così descritta in sintesi la proposta, si va ad esaminare la convenienza della stessa più nel dettaglio.

Da questa somma, che sarebbe realizzata solo nell'eventualità di effettiva proficuità del terzo tentativo, andrebbero sottratti i costi di procedura e debiti condominiali. Essi sarebbero pari ad euro 11.309,64..

Ne deriva che, nella prospettata ipotesi di vendita del bene nel terzo tentativo del 19 ottobre 2023, si potrebbe ricavare la somma di euro 60.690,36.

Nella tabella a seguire si evidenzia il calcolo e ripartizione:

Nr.	Tipologia / Cartella	Creditore	Totale Residuo	Categoria credito	offerta	Vendita		Residuo
						60.690,36 €	%	
10	Mutuo	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	123.129,37 €	ipotecario	€ 62.180,33	€ 60.690,36	49,29%	€ -
1	cartella	Regione Calabria	347,74 €	privilegiato	€ 97,37	€ -	0,00%	€ -
3	Oneri di Riscossione	Agenzia delle entrate riscossione Cosenza	14,60 €	privilegiato	€ 4,09	€ -	0,00%	€ -
4	Spese condominiale	Condominio Via Frugiuale	1.647,24 €	chirografo	€ 164,72	€ -	0,00%	€ -
5	prestito personale 0x02044298555	Intesa san Paolo	52.668,00 €	chirografo	€ 5.266,80	€ -	0,00%	€ -
8	prestito personale 20220752201383	Findomestic Banca Spa	3.307,77 €	chirografo	€ 330,78	€ -	0,00%	€ -
11	Spese giudizio	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	3.530,47 €	chirografo	€ 353,05	€ -	0,00%	€ -
			€ 184.645,19		€ 68.397,14	€ 60.690,36		

Si precisa che l'ipotesi della esecuzione forzata con la terza Asta condurrebbe a una soddisfazione inferiore, ottenuta in un tempo certamente più breve. La proposta dell'istante in un tempo pari a 73 mesi offre un importo maggiore non solo al creditore ipotecario ma alla totale massa del ceto creditorio evidenziando anche che alcuni, in ipotesi di esecuzione andata a buon fine, nulla otterrebbero in termini di residuo post esecuzione.

La signora Di Stefano offre ai suoi creditori la complessiva e superiore somma di euro 73.201,76, ( al netto di abbuoni attivi) importo che soddisfa ampiamente ogni alternativa possibile.

## 10. Le spese della procedura.

Le spese della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento secondo le tariffe ministeriali sono complessivamente pari ad €uro 7.920,24 lordi dai quali, decurtando gli acconti ricevuti, residueranno euro **4.752,14**.

Il versamento delle spese prededucibili inizierà dal mese successivo all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per il suo 50%. Il restante 50% sarà saldato (art. 71 comma 4) al termine dell'esecuzione del piano immediatamente dopo aver relazionato al Giudice che ne disporrà la liquidazione così come riepilogato in tabella:

Nr.	Creditore	proposta	Categoria credito	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	Totale
1	Regione Calabria	€ 81,43	privilegiato				€ 81,43			€ 81,43
2	Regione Calabria	€ 15,93	privilegiato				€ 15,93			€ 15,93
3	Agenzia delle entrate riscossione Cosenza	€ 4,09	privilegiato				€ 4,09			€ 4,09
4	Condominio Via Frugiuale	€ 217,20	chirografo				€ 217,20			€ 217,20
5	Intesa san Paolo	€ 3.100,80	chirografo				€ 1.565,42	€ 1.535,38		€ 3.100,80
6	Intesa san Paolo	€ 974,30	chirografo				€ 974,30			€ 974,30
7	Intesa san Paolo	€ 1.092,90	chirografo				€ 800,00	€ 292,90		€ 1.092,90
8	Findomestic Banca Spa	€ 2,49	chirografo				€ 2,49			€ 2,49
10	Findomestic Banca Spa	€ 328,29	chirografo				€ 328,29			€ 328,29
11	Intesa san Paolo	€ 98,80	chirografo				€ 98,80			€ 98,80
12	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	€ 62.180,33	privilegiato	€ 2.054,00	€ 2.400,00	€ 57.726,13				€ 62.180,13
13	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	€ 353,05	chirografo	€ -	€ -			€ 353,05		€ 353,05
13	DCC	€ 4.752,14	predefusione	€ 2.400,00	€ 346,00			€ 218,68	€ 1.787,46	€ 4.752,14
		73.201,76 €		€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 61.814,08	€ 2.400,01	€ 1.787,46	€ 73.201,55

Il proponente si rende disponibile al versamento delle dette somme, rimettendosi al Gestore e, con lui, al Tribunale per la valutazione della migliore modalità di imputazione delle somme corrisposte ai diversi creditori.

		predeuzione	privilegiato				chirografo				
		OCC	Regione Calabria	Agenzia delle entrate r	Pop Npls 2020 Srl (Banca de	Condominio Via Fru	Intesa san Paolo	Findomestic Banca	Pop Npls 2020 Srl (Banca del Sud Spa)	Totale	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	1	200,00 €								200,00 €	
	2	200,00 €								200,00 €	
	3	200,00 €								200,00 €	
	4	200,00 €								200,00 €	
	5	200,00 €								200,00 €	
	6	200,00 €								200,00 €	
	7	200,00 €								200,00 €	
	8	200,00 €								200,00 €	
	9	200,00 €								200,00 €	
	10	200,00 €								200,00 €	
	11	200,00 €								200,00 €	
	12	200,00 €								200,00 €	
2	13	200,00 €								200,00 €	
	14	146,00 €								200,00 €	
	15				54,00 €					200,00 €	
	16				200,00 €					200,00 €	
	17				200,00 €					200,00 €	
	18				200,00 €					200,00 €	
	19				200,00 €					200,00 €	
	20				200,00 €					200,00 €	
	21				200,00 €					200,00 €	
	22				200,00 €					200,00 €	
	23				200,00 €					200,00 €	
	3	24				200,00 €					200,00 €
25					200,00 €					200,00 €	
26					200,00 €					200,00 €	
27					200,00 €					200,00 €	
28					200,00 €					200,00 €	
29					200,00 €					200,00 €	
30					200,00 €					200,00 €	
31					200,00 €					200,00 €	
32					200,00 €					200,00 €	
33					200,00 €					200,00 €	
34					200,00 €					200,00 €	
4		35				200,00 €					200,00 €
	36				200,00 €					200,00 €	
	37		97,37 €	4,09 €	57.726,13 €	217,20 €	1.239,01 €	330,78 €		59.614,58 €	
	38						200,00 €			200,00 €	
	39						200,00 €			200,00 €	
	40						200,00 €			200,00 €	
	41						200,00 €			200,00 €	
	42						200,00 €			200,00 €	
	43						200,00 €			200,00 €	
	44						200,00 €			200,00 €	
	45						200,00 €			200,00 €	
	5	46						200,00 €			200,00 €
47							200,00 €			200,00 €	
48							200,00 €			200,00 €	
49							200,00 €			200,00 €	
50							200,00 €			200,00 €	
51							200,00 €			200,00 €	
52							200,00 €			200,00 €	
53							200,00 €			200,00 €	
54							200,00 €			200,00 €	
55							200,00 €			200,00 €	
56							200,00 €			200,00 €	
6		57						200,00 €			200,00 €
	58						200,00 €			200,00 €	
	59	19,16 €					27,79 €	172,21 €		200,00 €	
	60	200,00 €						180,84 €		200,00 €	
	61	200,00 €								200,00 €	
	62	200,00 €								200,00 €	
	63	200,00 €								200,00 €	
	64	200,00 €								200,00 €	
65	200,00 €								200,00 €		
66	200,00 €								200,00 €		
67	200,00 €								200,00 €		
68	200,00 €								200,00 €		
69	186,98 €								200,00 €		
70									186,98 €		
71									0,00 €		
72									0,00 €		
		4.752,14 €	97,37 €	4,09 €	62.180,13 €	217,20 €	5.266,80 €	330,78 €	353,05 €	73.201,56 €	

### 11. Le garanzie offerte.

La proposta prevede che la consistenza patrimoniale del proponente rimanga inalterata a tutela dei creditori. In caso di inesatto adempimento del piano proposto, dunque, i creditori potranno trovare soddisfazione sul patrimonio dell'istante. Inoltre, il rapporto fra rata e reddito disponibile fornisce di per sé maggiore garanzia di adempimento, costituito da una sicura sostenibilità della rata.

### 12. Conclusioni

Per quanto esposto, si ritengono sussistenti i requisiti per l'ammissione del Sig.a Di Stefano Giuseppina alla procedura di composizione della crisi mediante piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 D.Lgs 14/2019) e che la soluzione prospettata appare preferibile all'alternativa della vendita attraverso la terza asta che si sosterrà in data 19 ottobre 2023, in ragione delle previsioni di cui alla normativa in materia.

Si richiede sin d'ora e con carattere d'urgenza di sospendere le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere o quelle

già in atto; in particolare risulta essere stata introdotta davanti a Codesto Tribunale la procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 92/2019 del Tribunale Ordinario di Cosenza, G.E. Dott Giuseppe Sicilia promossa ad istanza di Credito Fondiario SPA. (P. Iva 15430061000) il cui terzo esperimento di vendita risulta fissato in data 19.10.2023 e la cui prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del corrente piano.

Napoli, 27/09/2023

Dott. Binetti Paolo



Avv.to Palumbo Ferdinando



Sig.a Di Stefano Giuseppina

